

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

AFFARI COSTITUZIONALI (I):

<i>In sede legislativa</i>	Pag. 2
<i>In sede consultiva</i>	» 4

AFFARI ESTERI (III):

<i>In sede legislativa</i>	» 4
<i>In sede referente</i>	» 4
<i>Interrogazioni</i>	» 5
<i>Comitato permanente dell'emigrazione</i>	» 6

GIUSTIZIA (IV):

<i>In sede legislativa</i>	» 6
--------------------------------------	-----

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):

<i>Comitato pareri</i>	» 9
<i>Comunicazioni del Ministro del bilancio e della programmazione economica sul piano della chimica</i>	» 10

FINANZE E TESORO (VI):

<i>In sede referente</i>	» 13
<i>In sede legislativa</i>	» 13

DIFESA (VII):

<i>In sede legislativa</i>	» 14
--------------------------------------	------

ISTRUZIONE (VIII):

<i>In sede legislativa</i>	» 14
--------------------------------------	------

LAVORI PUBBLICI (IX):

<i>In sede referente</i>	Pag. 15
------------------------------------	---------

AGRICOLTURA (XI):

<i>Interrogazioni</i>	» 16
<i>In sede referente</i>	» 16

INDUSTRIA (XII):

<i>In sede consultiva</i>	» 21
<i>In sede legislativa</i>	» 21

LAVORO (XIII):

<i>In sede referente</i>	» 22
------------------------------------	------

IGIENE E SANITÀ (XIV):

<i>In sede referente</i>	» 24
------------------------------------	------

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

» 26

CONVOCAZIONI:

Giovedì 24 giugno 1971

<i>Giustizia (IV)</i>	Pag. 29
---------------------------------	---------

<i>Istruzione (VIII)</i>	» 29
------------------------------------	------

<i>Lavori pubblici (IX)</i>	» 31
---------------------------------------	------

<i>Industria (XII)</i>	» 32
----------------------------------	------

<i>Lavoro (XIII)</i>	» 32
--------------------------------	------

<i>Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna</i>	» 32
---	------

Venerdì 25 giugno 1971	
<i>Commissioni riunite (IV e XIII)</i>	<i>Pag.</i> 32
Mercoledì 30 giugno 1971	
<i>Affari costituzionali (I)</i>	» 33
<i>Bilancio e Partecipazioni statali (V)</i>	» 34
<i>Istruzione (VIII)</i>	» 34
<i>Igiene e sanità (XIV)</i>	» 35
Giovedì 1° luglio 1971	
<i>Commissione inquirente per i procedimenti di accusa</i>	» 35
<i>Bilancio e Partecipazioni statali (V)</i>	» 35
<i>Finanze e tesoro (VI)</i>	» 35
Giovedì 8 luglio 1971	
<i>Bilancio e Partecipazioni statali (V)</i>	» 36

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1971, ORE 10. — *Presidenza del Presidente* BUCCIARELLI DUCCI. — Intervengono il Ministro del tesoro Ferrari Aggradi, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Curti, il Sottosegretario al tesoro, Sinesio.

Proposta di legge:

Palmiotti: Interpretazione autentica della legge 28 ottobre 1970, n. 777, concernente l'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle amministrazioni finanziarie (3023).

Dopo relazione favorevole del deputato Di Primio, la Commissione approva con un emendamento presentato dal deputato Caruso, l'articolo unico della proposta di legge, che votata a scrutinio segreto in fine di seduta, è approvata.

Proposte di legge:

Villa ed altri: Norme interpretative della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati (2833);

Senatori Caleffi ed altri: Norme di applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante benefici a

favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (3148);

Di Primio ed altri: Norme contenenti interpretazione autentica degli articoli 4 e 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, recepita nell'articolo unico della legge 2 dicembre 1969, n. 997, e nuove disposizioni in materia di concorsi per impieghi statali a favore dei perseguitati politici e razziali (3049);

Roberti e Pazzaglia: Estensione dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati, anche agli ex deportati ed internati civili (3094).

Il Ministro Ferrari Aggradi propone che, rispettivamente, la proposta di legge n. 2833 e le proposte di legge nn. 3148, 3049 e 3094 vengano discusse separatamente.

Dopo interventi dei deputati Malagugini, Caruso, Roberti, Villa, del relatore Tozzi Condivi e del Sottosegretario Sinesio, la proposta del Ministro è accolta.

La Commissione, quindi, dopo ripetuti interventi dei deputati Ianniello, Cavallari, Villa, Roberti, Protti, Fregonese, Caruso, Malagugini, Di Primio, Lattanzi, del relatore Tozzi Condivi, del Sottosegretario Sinesio e del Ministro Ferrari Aggradi, approva gli articoli della proposta di legge nel seguente testo:

ART. 1.

I benefici previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, spettano a tutti i dipendenti indicati dai predetti articoli, anche se cessati dal servizio anteriormente al 26 giugno 1970 ma posteriormente al 7 marzo 1968, previa presentazione della domanda, ove prescritta, in data successiva a quella di entrata in vigore della legge in questione.

La decorrenza economica retroattiva dei benefici previsti dalla predetta legge 24 maggio 1970, n. 336, va applicata indipendentemente dalla data di presentazione delle relative domande, fermo restando che la prescrizione delle eventuali competenze arretrate superiori al biennio va applicata limitatamente alle domande che verranno presentate dopo il 25 giugno 1972.

Il collocamento a riposo di cui all'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, può essere richiesto per una data intercorrente tra il 26 giugno 1970 e il 25 giugno 1975 e i termini per la presentazione delle relative domande decorrono dall'11 giugno 1970.

Tra gli enti pubblici e gli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 4 della legge 24

maggio 1970, n. 336, sono compresi gli istituti e le aziende di credito di diritto pubblico.

ART. 2.

Ai fini del computo delle campagne di guerra previsto dall'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, la valutazione va effettuata nella misura di un anno intero per ciascuna campagna di guerra riconosciuta tale dall'autorità competente.

La valutazione, di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, è utile ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio sia ai fini della riduzione dei tempi di attesa per il conferimento della successiva classe di stipendio, ossia dello stipendio, paga o retribuzione immediatamente successivi conferibili col semplice decorso dell'anzianità e nei cui confronti la valutazione stessa possa operare.

ART. 3.

Per la « qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta » cui si riferisce il secondo comma dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, si intende quella eventualmente conferibile in relazione alla carriera di appartenenza; quale prevista dallo ordinamento generale della carriera stessa, ai sensi delle norme vigenti e indipendentemente dal sistema di conferimento.

I benefici di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, da commisurarsi in relazione alla specifica posizione giuridica ed economica di ogni singolo destinatario, sono cumulabili tra di loro ed integralmente aggiuntivi anche a qualsiasi altro beneficio previsto, sia pure per gli stessi titoli, da altre disposizioni di legge o regolamenti.

All'aumento di anzianità di servizio, previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, non corrispondono ulteriori aumenti periodici.

Gli aumenti periodici di stipendio derivanti dalla applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, non influiscono sul computo del limite massimo di quelli consentiti dai rispettivi ordinamenti o contratti collettivi di lavoro e vanno attribuiti anche in aggiunta ad essi.

ART. 4.

Il collocamento a riposo anticipato, previsto dal secondo comma dell'articolo 3 del-

la legge 24 maggio 1970, n. 336, comporta una conseguenziale deroga al requisito della età, ove prescritto, anche ai fini del conseguimento del diritto alla pensione.

L'aumento di servizio previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, va concesso integralmente nelle misure uniche di sette o dieci anni fissate dalla norma, indipendentemente dall'anzianità di servizio o dall'età del richiedente.

Il predetto aumento di servizio concesso in più opera, fino alla concorrenza di ciascun limite fissato dalle norme ordinarie, rispettivamente ai fini del compimento dell'anzianità di servizio necessaria per conseguire il diritto a pensione compreso l'eventuale trattamento integrativo a carico di gestioni speciali, mentre opera per intero ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita e di previdenza, o della indennità di anzianità comunque denominata.

ART. 5.

L'onere finanziario derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, al personale indicato dall'articolo 4 della legge stessa, è a carico dell'ente, istituto o azienda datore di lavoro.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli altri enti erogatori di pensione, anche di carattere sussidiario o interno, nonché gli enti erogatori delle indennità di buonuscita o di previdenza o di anzianità comunque denominata, fermo restando il diritto al conseguenziale e successivo introito dei contributi ordinari corrispondenti alla applicazione di quanto stabilito al terzo comma dell'articolo 4 della presente legge e al primo comma del presente articolo, provvederanno a liquidare tempestivamente le pensioni e quant'altro aventi diritto e ciò in deroga ad eventuali disposizioni contrarie di legge o statutarie.

Gli enti datori di lavoro verseranno agli enti erogatori il corrispettivo in valore capitale dei benefici derivanti dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, sul trattamento di pensione, nonché il maggiore importo corrisposto a titolo di indennità di buonuscita o di previdenza in applicazione della legge stessa.

Il collocamento a riposo ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, del personale indicato dall'articolo 4 della stessa legge produce tutti gli effetti previsti per il collocamento a riposo.

Il deputato Ianniello presenta il seguente ordine del giorno, che è accolto dal Governo come raccomandazione:

« La Commissione Affari Costituzionali, in presenza delle numerose incertezze interpretative alle quali ha dato luogo la legge n. 336/1970 e, soprattutto, delle notevoli omissioni e disparità di trattamento in essa contenute;

impegna il Governo

ad approfondire, in sede tecnica, la legge medesima alla luce dei chiarimenti contenuti nella proposta di legge n. 2833 e a predisporre entro il 1971 i provvedimenti che, colmando le lacune interpretative ed applicative della legge n. 336/70, assicurino parità di trattamento a tutte le categorie che, come i civili militarizzati, gli invalidi per servizio, la cui infermità sia collegata a fatti di guerra, sono equiparati ai combattenti e agli invalidi di guerra. ».

Al termine della seduta la proposta di legge n. 2833 d'iniziativa del deputato Villa è votata a scrutinio segreto ed approvata.

Successivamente, la Commissione approva senza modifiche l'articolo unico della proposta di legge n. 3148 d'iniziativa del senatore Caleffi che votata a scrutinio segreto è approvata.

La discussione delle proposte di legge nn. 3049 e 3094 è rinviata alla prossima seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,15.

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1971, ORE 13,15. — *Presidenza del Presidente BUCCIARELLI DUCCI.* — Intervengono il Ministro del tesoro Ferrari Aggradi, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Curti, il Sottosegretario al tesoro, Sinesio.

Proposta di legge:

Senatore Zaccari: Estensione delle norme previste dalla legge 25 marzo 1959, n. 125, al commercio all'ingrosso dei prodotti floricoli (*Approvata dal Senato*) (*Parere alla XII Commissione*) (2795).

Dopo relazione del deputato Bressani ed intervento del deputato Caruso, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole alla proposta di legge, con osservazione relativa alle competenze regionali.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

AFFARI ESTERI (III)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1971, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente CARIGLIA.* — Interviene per il Governo il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Bemporad.

Disegno di legge:

Contributo a favore del Comitato consultivo internazionale del cotone (ICAC) (385).

Dopo favorevole relazione del deputato Storchi, la Commissione approva senza discussione e con l'astensione dei deputati del gruppo comunista gli articoli del disegno di legge, con una modifica dell'articolo 2, concernente la copertura dell'onere finanziario, sulla quale era pervenuto il parere favorevole della V Commissione Bilancio.

In fine di seduta il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

Disegno di legge:

Contributo all'Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per la difesa sociale (UNSDRI) con sede in Roma (3356).

Il Presidente Cariglia, sostituendosi al relatore Vedovato, fornisce alla Commissione ulteriori notizie circa l'organizzazione e l'attività dell'Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per la difesa sociale e i programmi futuri articolati nei seguenti progetti di ricerca: tipologia dell'edilizia penitenziaria; percezione della devianza sociale; diagnosi criminologica; ritardo nell'amministrazione della giustizia criminale; partecipazione del pubblico all'applicazione della giustizia criminale; problemi sociali e criminologici delle migrazioni; studi nazionali comparativi sull'uso della droga; studi « sul campo » sulla raccolta di dati e sulla ricerca nei sistemi di difesa sociale; problemi della gioventù; eziologia della delinquenza giovanile in un paese sviluppato.

La Commissione approva quindi all'unanimità gli articoli del disegno di legge e, in fine di seduta, il provvedimento nel suo complesso con votazione a scrutinio segreto.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1971, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente CARIGLIA.* — Interviene per il Governo il Sottosegretario di Stato Bemporad.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata a Londra il 6 maggio 1969 (3163).

Il relatore Salvi, dopo aver ricordato che nella precedente seduta del 27 maggio 1971 era stato sollecitato il parere dell'VIII Commissione Istruzione, fa presente che gli impegni della medesima non consentono di acquisirlo a breve termine, e pertanto propone di concludere l'esame, che d'altronde potrà essere continuato con maggiore ampiezza in Assemblea.

La Commissione approva quindi senza ulteriore discussione gli articoli del disegno di legge, con l'astensione dei deputati del gruppo comunista, e dà mandato al deputato Salvi di predisporre favorevole relazione per l'Assemblea.

Il Comitato dei Nove risulta formato da: il Presidente Cariglia, il relatore Salvi, e i deputati Storchi, Marchetti, Vedovato, Orlandi, De Pascalis, Cardia, Macciocchi Maria Antonietta, Romeo e Cantalupo.

Disegno di legge:

Contributo a favore dell'Istituto atlantico (3165).

In assenza del relatore, il Presidente rinvia l'esame del provvedimento a data da stabilire.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

SVOLGIMENTO DI UNA INTERROGAZIONE.

Il Sottosegretario di Stato Bemporad, rispondendo alla interrogazione Romeo (5-00002) sull'opportunità: di costituire un ufficio nazionale per il collocamento dei lavoratori italiani nell'area della Comunità, di prendere iniziative per assicurare nell'ambito della Comunità medesima uguaglianza di condizioni di impiego e di evitare che in altri Stati i lavoratori italiani continuino ad essere assoggettati a fittizie interruzioni di impiego, rileva per quanto concerne il primo punto che esiste da parte dei lavoratori una preferenza a scegliere direttamente il luogo e il datore di lavoro; assicura comunque che da parte delle autorità comunitarie si intende sviluppare l'applicazione di quella parte del Regolamento n. 1612/68 per un'azione intesa a mettere in contatto e a compensare le offerte e le

domande d'impiego, rilevando che la recente istituzione del Comitato permanente dell'impiego rappresenta un'ulteriore garanzia a questo riguardo; ritiene tuttavia che sia opportuno potenziare gli uffici già esistenti nel nostro paese per il collocamento dei lavoratori nazionali diretti verso paesi comunitari.

Per quanto concerne il secondo punto fa presente che il testo del Regolamento n. 1612/68 già assicura la parità di trattamento per quanto riguarda l'accesso all'impiego, i vantaggi sociali e fiscali, l'istruzione e la formazione professionale, i diritti sindacali e l'alloggio e che è prossima l'entrata in vigore di una migliore regolamentazione, mentre il Ministero degli affari esteri svolge ogni possibile azione per la concreta attuazione del principio della parità di trattamento.

Per quanto concerne infine il terzo punto, rilevato che esso concerne soprattutto la situazione dei nostri lavoratori stagionali in Svizzera, fa presente che la questione è stata sollevata da parte nostra come primo e più importante argomento nel corso dei recenti lavori della Commissione mista italo-svizzera per l'emigrazione.

Il deputato Romeo preso atto della dettagliata risposta, rileva peraltro che allo stato delle cose i nostri lavoratori partono per l'estero senza alcun indirizzo d'impiego e che il principio sulla parità del trattamento non corrisponde spesso volte alla realtà delle cose per cui occorre maggiore vigilanza specialmente in materia di alloggi; infine per quanto concerne i lavoratori stagionali in Svizzera rileva che i lavoratori francesi e tedeschi godono di un migliore trattamento.

Circa il calendario dei lavori rimane stabilita da parte dell'Ufficio di Presidenza la convocazione della Commissione per mercoledì 7 luglio, in sede referente, per l'esame dei disegni di legge nn. 1714/B, 3425, 3426 e in sede consultiva, del disegno di legge n. 3354, autorizzandosi il Presidente ad aggiungere altri provvedimenti che dovessero pervenire dal Senato; e per mercoledì 14 luglio 1971 per un dibattito su comunicazioni del Ministro degli affari esteri sullo stato di attuazione della legge-delega concernente l'ordinamento di quel Ministero. Per la riunione congiunta con la Commissione Difesa sugli impegni dell'Italia con la NATO, rimane stabilito di concordare la data della riunione tenendo conto del dibattito generale di politica estera da tenersi in Assemblea.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

Comitato permanente dell'emigrazione.

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1971, ORE 11. — *Presidenza del Presidente STORCHI.* — Interviene per il Governo il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Bemporad.

COMUNICAZIONE DEL SOTTOSEGRETARIO AGLI AFFARI ESTERI SULLE TRATTATIVE ITALO-SVIZZERE PER LA MODIFICA DELL'ACCORDO SULL'EMIGRAZIONE.

Il Presidente della Commissione Cariglia intervenendo, all'inizio della riunione, rivolge un saluto augurale al Comitato e prospetta l'opportunità che siano disciplinate le funzioni e i limiti di competenza del Comitato, soprattutto nei rapporti con la Commissione e con l'esterno. Dopo interventi dei deputati Corghi, Marchetti, Storchi e Pistillo rimane stabilito che la questione sarà affrontata in una prossima seduta.

Il Comitato ascolta quindi un'ampia relazione del Sottosegretario Bemporad sullo stato delle trattative italo-svizzere, facendo presente che dopo l'incontro diretto tra il Ministro degli esteri Moro ed il Consigliere federale Graber, è stato preso da parte svizzera un preciso impegno di presentare un documento programmatico nella prima decade di luglio, ed assicura che da parte italiana s'intende mantenere ferma l'esigenza per risolvere soprattutto il problema dei lavoratori stagionali.

Dopo interventi dei deputati Corghi, Romeo, Marchetti e Salvi, il Presidente rinvia il seguito del dibattito ad una prossima seduta in cui sarà possibile avere più precise notizie circa il documento programmatico che sarà presentato dalla delegazione svizzera. Rimane inoltre stabilito di tenere un'ulteriore riunione giovedì 1° luglio per stabilire il programma di lavoro del Comitato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,40.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1971, ORE 10. — *Presidenza del Presidente BUCALOSSÌ.* — Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia Pennacchini.

Proposte di legge:

Reale Oronzo ed altri: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (503);

Ruffini e Martini Maria Eletta: Riforma del diritto di famiglia (703);

Brizioli: Abrogazione degli articoli 559, 560, 561, 562 e 563 del codice penale riguardanti i reati di adulterio e concubinato (793);

Darida: Abrogazione dell'articolo 544 del codice penale (1174);

Iotti Leonilde: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (1378);

Guidi ed altri: Abrogazione delle norme del codice penale concernenti ogni ipotesi di adulterio, i reati di concubinato, omicidio e lesioni a causa di onore, e la causa speciale di estinzione dei delitti contro la libertà sessuale attraverso il matrimonio (1821).

Il Presidente avverte che la Presidenza della Camera ha aderito alla richiesta della Commissione di dare particolare pubblicità alla discussione della riforma del diritto di famiglia, mettendo a disposizione un'aula appositamente attrezzata per consentire al pubblico ed alla stampa di assistere ai lavori della Commissione.

Il relatore, onorevole Maria Eletta Martini, ricorda che il problema del diritto di famiglia, ampiamente dibattuto nella passata legislatura, è stato riesaminato dalla Commissione giustizia nell'attuale legislatura, che, dopo un ampio dibattito in sede referente, ha demandato ad un Comitato ristretto la redazione di un testo unificato delle proposte di legge in discussione, le quali, pur partendo da diverse motivazioni, già denotavano nel testo originario un collegamento su alcuni concetti fondamentali della famiglia. Il Comitato ha formulato un testo unificato di ben 218 articoli, frutto di molta costanza e di grande passione, predisponendo in larga parte delle soluzioni unitarie e, per un numero limitato di ipotesi nelle quali l'accordo ancora non è stato raggiunto, delle soluzioni alternative. Il valore politico dell'azione svolta dal Comitato va dunque sottolineato proprio per le comuni soluzioni che ha permesso di rinvenire, all'indomani delle aspre divisioni verificatesi in occasione dell'esame della legge sul divorzio.

Afferma che la famiglia oggi in Italia costituisce ancora un grosso valore, relativamente al quale il fatto ha superato, di gran lunga, la norma giuridica, sicché punto di partenza comune delle proposte di legge in discussione nonché del testo unificato è stato

la volontà di interpretare il costume — pur non rinunciando ad orientarlo — in una nuova normativa che sappia assumere, sostenere ed anche meglio illuminare proprio quei valori che la coscienza moderna ha acquisito e sta acquisendo. In questo senso un notevole contributo è offerto dalla più recente giurisprudenza della Corte costituzionale che, con le sentenze n. 133, n. 188 e n. 205 del 1970, n. 126 del 1968 e n. 147 del 1969, n. 49 del 1971, ha sancito alcuni importanti principi in tema di rapporti patrimoniali tra coniugi, di diritti successori dei figli naturali, di punibilità dell'adulterio e del concubinato, di propaganda degli anticoncezionali. Ugualmente determinanti sono state le proposte di legge n. 670 Lepre e Luzzatto n. 3034, attualmente all'esame dell'Assemblea, che prevedono la riduzione a diciotto anni della maggiore età, presupposto su cui è impostato il testo unificato delle proposte di legge in discussione che è stato redatto tenendo altresì presenti le proposte di legge sulla riforma del diritto di famiglia dei senatori Maria Falcucci e Elena Garri Caporaso, attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento. E sviluppo necessario della riforma in esame sarà l'istituzione del tribunale della famiglia prevista nella sua proposta di legge n. 3264.

L'onorevole Maria Eletta Martini passa quindi ad illustrare i punti maggiormente qualificanti del testo del Comitato: costituzione e annullamento del matrimonio (le nuove norme mirano a salvaguardare maggiormente la libertà del consenso e ad accentuare la responsabilizzazione degli sposi); parità dei coniugi e direzione unitaria della vita della famiglia; separazione tra i coniugi; regime patrimoniale della famiglia; figli nati fuori del matrimonio; potestà dei genitori sui figli; ampliamento dei diritti successori del coniuge superstite e dei figli naturali; induzione dolosa al matrimonio nullo; abolizione delle norme sul « matrimonio riparatore » e sull'omicidio ed infanticidio per causa di onore; punibilità dell'incesto anche se non sussiste pubblico scandalo.

Conclude sottolineando l'importanza del comune impegno ad applicare il dettato della Costituzione anche alla normativa sulla famiglia, al fine di precostituire, anche attraverso la legge, una preparazione al matrimonio ed una regolamentazione della vita della famiglia che, nei limiti del possibile, aiuti ad evitare crisi che sono sempre, e per tutti, dolorose.

Nella discussione sulle linee generali interviene il deputato Musotto, il quale, soffermandosi sulla parte penale della riforma, afferma

che un ampliamento della fattispecie dell'incesto non può essere accompagnato dalla condizione di punibilità costituita dal verificarsi pubblico scandalo, rischiandosi altrimenti di produrre grave danno alla famiglia. Invita la Commissione a rimeditare sull'abolizione del « delitto d'onore », in relazione all'esigenza di considerare il particolare stato d'animo del reo, esigenza che altrimenti dovrebbe portare all'applicazione delle attenuanti della provocazione e dei motivi di particolare valore morale e sociale.

Il deputato Granzotto, premesso che il testo del Comitato appare in larga misura soddisfacente, lamenta il ritardo con cui si addi- viene ad una così attesa riforma, sollecitata dalle pronunce della Corte costituzionale e resa possibile dal superamento di un concetto della famiglia quale società naturale e patrimoniale, laddove il tema familiare va impostato prevalentemente sull'aspetto umano ed affettivo. Si è pertanto pervenuti ad una razionalizzazione del concetto borghese dell'autonomia dell'individuo, attraverso una ricerca di libertà che deve articolarsi sulla emancipazione integrale della donna, possibile solo attraverso l'istituzione di adeguati servizi sociali a favore delle madri lavoratrici.

L'apprezzamento largamente positivo che il gruppo del PSIUP esprime sui punti qualificanti del testo unificato si accompagna alla riserva di contribuire ad una più chiara formulazione della normativa in discussione, segnalando sin da ora l'opportunità di rivedere le norme circa il cognome del figlio (dovendosi essere la possibilità che i coniugi concordino nell'attribuirgli il cognome materno) e circa il tipo di giudice abilitato ad intervenire per la definizione dei rapporti familiari.

Il deputato Oronzo Reale, espressa la sua viva soddisfazione per l'inizio del dibattito odierno, ricorda che la proposta di legge da lui presentata mirava a condensare un impegno comune dei quattro partiti di centro sinistra sulla riforma del diritto di famiglia, che nel testo unificato si è estesa anche alla materia penale; questa, a suo avviso, più opportunamente avrebbe potuto essere trattata in un provvedimento distinto, pur sussistendo una intuibile connessione tra gli aspetti civilistici e quelli penalistici del problema. Si dichiara favorevole, coerentemente alle posizioni da lui espresse, all'abolizione dell'« omicidio a causa d'onore », mentre esprime viva perplessità circa l'introduzione dell'obbligo della visita prematrimoniale per i nubendi.

Il deputato Manco richiama l'attenzione della Commissione sulle norme del testo uni-

ficato che allargano le cause di nullità del matrimonio, aprendo la strada all'invalidità dello stesso derivante da divergenza di carattere o da malattia, il che non può riscuotere il suo consenso e non sembra neanche conciliabile con le concezioni cattoliche dei redattori di quella norma. Raccomanda ugualmente la Commissione a meditare attentamente sull'introduzione della visita prematrimoniale, sulle norme sulla separazione personale tra i coniugi, sull'abolizione del « matrimonio riparatore » non accompagnata dalla riserva di introdurre norme atte ad evitare gravi danni per i familiari del reo. Esprime infine il dubbio che la sistematica applicazione delle attenuanti della provocazione e dei motivi di particolare valore morale e sociale svuoti di significato l'abolizione dell'« omicidio per causa d'onore ».

L'onorevole Leonilde Iotti osserva che diversi oratori intervenuti nel dibattito odierno si sono soffermati su aspetti particolari, anche se importanti, della riforma, trascurando di considerarne le linee generali. Ritiene invece necessario, al fine di dare al paese una soddisfacente risposta ai problemi in esame, comprendere anzitutto il momento difficile che oggi attraversa la famiglia. Afferma che il gruppo comunista è favorevole all'approvazione del testo unificato perché con esso si cerca di comprendere la realtà nuova della famiglia, nel rispetto della sua fondamentale autonomia: lo stesso ricorso al giudice è previsto soltanto a seguito di un'iniziativa che proviene dal nucleo familiare, e non dall'esterno. La riforma delle norme sulla costituzione del matrimonio muove dall'esigenza di una maggiore responsabilizzazione degli sposi, e al principio della loro piena eguaglianza giuridica si ispirano le disposizioni circa l'indirizzo unitario della famiglia e la potestà sui figli a cui non ritiene debbano essere introdotte deroghe.

L'ampliamento dei diritti successori del coniuge superstite e dei figli si inquadra nella valorizzazione di tutti i protagonisti della vita familiare, valorizzazione che caratterizza in modo organico l'intero testo unificato. Su questo ritiene in conclusione di poter esprimere un giudizio complessivamente positivo, data la sua concordanza con le impostazioni tradizionalmente sostenute dal gruppo comunista in questa materia.

Ribadita la necessità di abolire l'omicidio per causa d'onore », esprime alcune perplessità circa l'adozione della norma che prevede la visita prematrimoniale, pur apprezzando le ragioni che hanno indotto i deputati democristiani a proporre l'introduzione.

Il deputato Riz dichiara di essere favorevole all'approvazione del testo unificato, pur nutrendo vive perplessità circa l'istituto della visita prematrimoniale. Ritiene altresì necessario rivedere le norme sulla separazione tra i coniugi che non può comunque derivare dalla mera constatazione dell'impossibilità di proseguire nella convivenza, indipendentemente dall'accertamento della responsabilità dei coniugi al riguardo. Tuttavia, pur mantenendo alcune riserve che illustrerà nel corso della discussione degli articoli, ribadisce il suo consenso sul complessivo testo del Comitato ristretto.

Il relatore Castelli, ricordati i precedenti del dibattito, sottolinea il valore politico del testo unificato, che lascia aperte soltanto alcune questioni sulle quali non appare difficile arrivare ad una soluzione unitaria. Ad esso hanno dato un contributo determinante tutti i progetti di legge in discussione, e per larga parte la proposta di legge Ruffini e Martini Maria Eletta.

Due principi costituiscono a suo avviso l'architettura portante del provvedimento: quello della priorità, storica e sul piano dei valori, della famiglia rispetto alle comunità intermedie ed allo Stato, e l'altro che vuole confinato l'intervento pubblico ad un coordinamento delle attività dei soggetti della comunità familiare. Su questa linea si sono posti gli stessi deputati comunisti, che anzi proponevano di ridurre ulteriormente la funzione dello Stato in questa materia.

Auspica che la convergenza già realizzata possa riscontrarsi su un piano più ampio di politica della famiglia, necessaria ad impostare organicamente i problemi in discussione, che non possono certamente essere risolti con interventi meramente normativi.

Ribadisce quindi l'importanza dei punti determinanti del testo del Comitato, quali la fissazione di più elevati limiti minimi di età per contrarre matrimonio; la visita prematrimoniale, sulla quale il gruppo democristiano non ha posizioni preconcepite pur affermando la necessità di tutelare la « libertà dall'ignoranza »; l'annullamento del matrimonio, che è tema ben diverso da quello del divorzio, dato che l'uno concerne situazioni antecedenti il matrimonio medesimo, mentre l'altro riguarda fatti sopravvenuti; i rapporti tra i coniugi, la potestà sui figli, la separazione tra i coniugi, il riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio. Ribadita l'esigenza di abrogare la norma sull'omicidio per causa di onore, basata su un concetto superficiale e anacronistico di onore, afferma l'esigenza di istituire

re il tribunale della famiglia, dati i nuovi e delicati compiti che la riforma in discussione attribuisce al giudice, e conclude raccomandando l'approvazione del testo del Comitato, che pone una normativa adeguata alla realtà degli « anni settanta », rispettosa delle fondamentali esigenze della famiglia ed ispirata ad un modello di società cristiana.

Il sottosegretario Pennacchini, premesso che il Governo si compiace dell'avvenuto trasferimento in sede legislativa delle proposte di legge in discussione di cui, in tal modo, dovrebbe potersi concludere l'iter parlamentare entro la fine della legislatura, afferma che la riforma in esame si pone al di sopra ed al di fuori di qualsiasi interesse settoriale e particolare, mirando ad adeguare alla Costituzione ed alla mutata realtà sociale le norme legislative sulla famiglia. Di questa sono possibili tre concezioni: una autoritaria, una individualistica, una comunitaria. Quest'ultima è stata adottata dal Comitato ristretto nel formulare il testo unificato, basato sui principi dell'uguaglianza dei coniugi e dell'unità del nucleo familiare, ed in tal modo affermando dei valori morali prima che giuridici.

Non va tuttavia dimenticato che la costante giurisprudenza della Corte costituzionale ha escluso che dalla Costituzione sia stabilita una eguaglianza assoluta ed indiscriminata tra i coniugi, restando invece demandato al legislatore il compito di introdurre dei limiti a detta uguaglianza, nell'esigenza superiore di tutela dell'unità della famiglia, esigenza che non appare sufficientemente realizzata nel testo del Comitato, così come sembrano da rimeditare alcune norme sui figli nati fuori del matrimonio, al fine di salvaguardare l'altrettanto fondamentale necessità di tutelare i figli legittimi. Su questi come su diversi altri punti il Governo si riserva di presentare degli emendamenti.

Conclude esprimendo un apprezzamento largamente positivo per il lavoro organico e completo svolto dal Comitato ristretto, auspicando che dal confronto delle idee possa nascere una riforma veramente innovativa e valida del diritto di famiglia.

Su proposta del Presidente la Commissione adotta come testo base per la discussione il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto.

Il Presidente sospende quindi la seduta sino alle 10 di giovedì 24 giugno 1971.

(LA SEDUTA È SOSPESA ALLE 13,20 DI MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1971).

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

Comitato pareri.

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1971, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente FABBRI.* — Interviene, per il Governo, il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Cattani.

Disegno di legge:

Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, nonché su aspetti peculiari dello stato giuridico del personale non insegnante (*Parere all'Assemblea*) (2728).

Dopo illustrazione del Presidente Fabbri e dopo un intervento del deputato De Laurentiis, la Commissione delibera di esprimere parere contrario sul nuovo testo del disegno di legge, definito in sede referente dalla Commissione istruzione, poiché tale testo implica una maggiore spesa in misura indeterminata (soprattutto nelle disposizioni che prevedono la riconsiderazione della posizione del personale anche agli effetti economici), a fronte della quale non risulta individuata o prospettata alcuna indicazione di copertura.

In precedenza, il Sottosegretario Cattani aveva dichiarato che il Ministro del tesoro manifestava contrario avviso al nuovo testo elaborato dalla competente Commissione di merito e proponeva il ripristino del testo del disegno di legge inizialmente proposto dal Governo.

Proposta di legge:

Boffardi Ines: Istituzione dell'istituto tecnico per periti in analisi mediche (*Parere alla XIV Commissione*) (1782).

Su proposta del Presidente Fabbri, con il quale manifesta consenso il Sottosegretario Cattani, la Commissione delibera di esprimere parere contrario, poiché la proposta di legge implica una maggiore spesa in misura indeterminata, a fronte della quale non risulta formulata alcuna indicazione di copertura.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15.

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1971, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente TREMELLONI.* — Interviene, per il Governo, il Ministro del bilancio e della programmazione economica, Giolitti.

All'inizio di seduta, su richiesta del deputato Raucci e sulla base di un preventivo accordo intervenuto nell'ultima riunione dello Ufficio di presidenza della Commissione cui aderisce il Ministro Giolitti, il Presidente Tremelloni comunica che la riunione della Commissione bilancio per ascoltare le comunicazioni del Ministro del bilancio e della programmazione economica sull'attuale situazione congiunturale resta fissata per mercoledì 30 giugno, alle ore 17.

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA SUL PIANO DELLA CHIMICA.

Il Ministro Giolitti esordisce premettendo alcune informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori di predisposizione del secondo programma economico nazionale, nell'ambito del quale si inquadra il piano della chimica: il materiale finora raccolto è stato raggruppato in quattro *dossiers* concernenti, rispettivamente, il quadro di riferimento della formazione e dell'impiego delle risorse, le azioni programmatiche (impieghi sociali e programmi di promozione; programmi di settore, progetti-obiettivo e progetti-pilota), il finanziamento del programma, il programma o piano annuale, il tutto fondato sulle tre esigenze fondamentali della compatibilità fra gli obiettivi, della operatività dei progetti e della flessibilità dei programmi. Il piano chimico si colloca in questo contesto ed esce con anticipo rispetto agli altri documenti intermedi sui quali si sta impostando la programmazione perché si è ritenuto di procedere gradualmente e di « porre sulla pista di lancio » quei progetti che hanno già raggiunto un sufficiente grado di elaborazione. Il piano chimico rappresenta, d'altra parte, un impegno di particolare importanza per gli organi della programmazione, data la funzione trainante del settore chimico nel contesto della nostra economia e dato l'avanzato stadio di predisposizione, che ha consentito di avviare, da tempo, le consultazioni con gli interlocutori del piano.

Il Ministro prosegue precisando che il piano chimico — più esattamente denominato rapporto sul progetto di programma di promozione per il settore chimico — consta di quattro parti concernenti, rispettivamente: la definizione del campo del programma e la individuazione delle caratteristiche e dei problemi fondamentali dell'industria chimica negli anni '70; la struttura dell'industria chimica italiana; la definizione dei principali obiettivi e della struttura del programma, con la

specificazione di alcuni progetti di promozione e del quadro di riferimento quantitativo; il progetto di promozione della chimica di base (che costituisce la parte centrale e sostanziale del rapporto); infine, la individuazione di tre altri progetti che dovranno essere successivamente elaborati, quello della chimica fine, quello della ricerca industriale nella chimica ed il progetto di promozione dell'industria di trasformazione di materie plastiche nel Mezzogiorno.

Proseguendo nella sua esposizione, il Ministro Giolitti sottolinea che il rapporto è centrato sul progetto di promozione della chimica di base, partendo dalla considerazione della funzione strategica rappresentata dall'etilene e da quello che viene chiamato lo *steamcracker*, che dà luogo alla produzione di etilene; sicché ne risulta l'esigenza di triplicare all'incirca nel periodo 1973-1980 la capacità produttiva e la produzione dell'etilene per soddisfare il prevedibile fabbisogno. Il tema principale che il progetto di promozione dell'industria di base affronta è rappresentato dalla individuazione delle modalità per una allocazione ottimale di questa capacità produttiva nelle condizioni concrete nel nostro Paese. Si è proceduto ad un esame analitico e approfondito della situazione che si sta prospettando nella industria chimica mondiale e, in particolare, in quella europea: ne è risultato che la soluzione dei problemi che si prospettano anche all'industria chimica italiana va ricercata attraverso la creazione di grandi aree interconnesse, con condotte di etilene, prodotto non trasportabile economicamente con altri sistemi. Lo studio ha dimostrato gli incontestabili vantaggi che derivano da questo complesso di aree collegate con etilenedotti e che si riassumono in un accrescimento della competitività delle imprese che saranno inserite in questo sistema.

Il Ministro passa, quindi, ad esaminare gli aspetti caratterizzanti della situazione italiana, rilevando che il modo attraverso cui si è attuato lo sviluppo della petrolchimica nel nostro Paese ha condotto, da un lato, ad un generale sottodimensionamento della capacità produttiva degli impianti, dall'altro ad una notevole dispersione geografica dei centri produttivi e ad una scarsissima rilevanza dei collegamenti fra questi; sicché l'obiettivo della riduzione dei costi di produzione risulta mancato a causa delle dimensioni degli impianti che in molti casi sono al di sotto del livello minimo economico, mentre non è pensabile un'industria chimica « sussidiata » attraverso l'incentivazione finanziaria prevista

dalle disposizioni per il Mezzogiorno. Il piano chimico ha, di conseguenza, individuato due linee direttrici fondamentali, che dovranno informare lo sviluppo della chimica di base negli anni '70: anzitutto, la razionalizzazione dei centri produttivi esistenti, con il superamento delle situazioni di sottodimensionamento degli impianti; in secondo luogo, la concentrazione di tutta l'altra capacità produttiva che sarà necessario creare in una area di concentrazione che possa rappresentare un polo di attrazione per l'industria chimica.

Dopo aver brevemente accennato all'ammontare degli investimenti previsti nel progetto di promozione della chimica di base e dopo aver precisato che, per quanto riguarda la chimica fine, non è al momento possibile disporre di un esame analitico del fabbisogno degli investimenti necessari, il Ministro conclude fornendo qualche dato sulla occupazione, ma chiarisce che i dati si riferiscono a stime che dovranno essere oggetto di consultazioni, di confronto e di verifica con i programmi delle imprese e che soltanto dopo questa analisi e dopo questo confronto potranno essere definiti i traguardi più vicini.

Il deputato Scalfari rileva come il rapporto sul programma di promozione per il settore chimico testè illustrato dal Ministro del bilancio si muova su linee di sviluppo della chimica di base diametralmente opposte a quelle attuate dai gruppi pubblici e privati operanti nel settore, tant'è che la principale industria chimica e petrolchimica nazionale opera con una strategia antitetica a quella ipotizzata nel piano chimico, mentre il programma degli investimenti ENI non appare ancora convenientemente definito, anche a cagione della crisi dirigenziale che investe l'Ente di Stato. Pone, quindi, alcuni interrogativi al Ministro circa la realizzabilità della quota di investimenti programmata per il settore petrolchimico, circa la adeguatezza delle infrastrutture esistenti nell'area siciliana, nonché circa la sorte del progettato centro petrolchimico in provincia di Cagliari.

Il deputato Leonardi ripropone, anzitutto, la questione di istituzionalizzare e razionalizzare i rapporti tra Commissione bilancio e Governo nella fase di elaborazione e predisposizione del piano economico nazionale, dalla quale non può essere estromesso il Parlamento e chiede che tutta la documentazione istruttoria, sulla base della quale sono state o saranno operate le scelte in sede di organi responsabili della programmazione, sia posta a disposizione dei parlamentari, affinché que-

sti ultimi non si trovino a dover discutere su un piano già definito nelle sue scelte di fondo, ma abbiano la possibilità di offrire il loro costruttivo contributo nella fase preliminare alla adozione delle scelte medesime. Ciò premesso, giudica estremamente interessanti i dati forniti dal Ministro Giolitti, ma lamenta che il piano chimico sia impostato esclusivamente sullo sviluppo preponderante del settore della chimica di base, presentando come obiettivo da raggiungere ciò che altri paesi hanno già da tempo realizzato; a suo avviso, occorre fissare al settore chimico obiettivi radicalmente diversi e finalizzare lo sviluppo dell'industria chimica al soddisfacimento di bisogni sociali.

Il deputato Tocco richiama l'attenzione della Commissione sul problema di una maggiore correlazione tra chimica di base e chimica secondaria e sul tema di un più razionale inserimento dell'industria petrolchimica e della chimica fine nella sistematica del settore in Europa e nel mercato comune in particolare. Avverte, altresì, l'esigenza di dare assoluta priorità all'ampliamento e al potenziamento degli impianti esistenti fino a far conseguire loro dimensioni ottimali e di operare solo successivamente la creazione di nuovi impianti chimici, esigenza questa che sembra non sia stata sufficientemente sottolineata nella esposizione del Ministro Giolitti. Qualche chiarimento chiede, infine, circa la dislocazione territoriale degli impianti di produzione dell'etilene.

Il deputato Mussa Ivaldi Vercelli rivolge alcune quesiti al Ministro circa la prevedibile incentivazione della produzione di fertilizzanti nelle aree etiliche (ove esiste ampia disponibilità di idrogeno), circa il problema della disciplina delle raffinerie, circa la perenne antinomia esistente tra l'esigenza di competitività dell'industria italiana e la creazione dei poli di sviluppo (ammonendo che lo sviluppo del Mezzogiorno deve essere indirizzato alla realizzazione di cicli produttivi integrali), nonché circa la possibilità di collegamenti con l'area di Marsiglia. Qualche considerazione svolge, infine, a proposito del tema della ricerca scientifica, sottolineando la funzione e il ruolo che, al riguardo, competono all'impresa di Stato e agli enti pubblici di ricerca ed auspicando che nel piano chimico sia posta in risalto la necessità di potenziare e trasformare le nostre strutture di ricerca.

Il deputato Bodrato avverte che dalla relazione del Ministro Giolitti risultano confermate alcune osservazioni critiche già emerse nel corso di precedenti incontri della Commis-

sione bilancio con l'allora Presidente dell'ENI Cefis e con il Ministro Piccoli e della Commissione industria con il Vicepresidente dell'ENI, Girotti, circa la situazione del settore chimico e petrolchimico del nostro paese e circa i problemi dello sviluppo industriale italiano, dovuti da un lato alla contraddizione tra la tendenza alla verticalizzazione affermata nell'industria chimica e il sottodimensionamento degli impianti (con conseguente riduzione della competitività della nostra industria), dall'altro alla distorsione degli investimenti e alla conseguente proliferazione e polverizzazione degli impianti produttivi. Esprime la preoccupazione che il piano chimico riservi una prevalente attenzione alla chimica primaria (in ciò rispecchiando una certa « inerzia » del sistema) e lamenta che i progetti relativi alla chimica di base risultino decisamente più elaborati ed avanzati rispetto a quelli della chimica secondaria, che individuano invece una delle debolezze strutturali della industria chimica e che sono ancora in fase di studio. Avviandosi alla conclusione, rivolge domande al Ministro a proposito della valutazione degli investimenti della chimica di base nel quadro della integrazione europea e dei rapporti con i paesi del Terzo mondo, sui problemi dell'incremento del livello di occupazione (e sulla scarsa incidenza che gli investimenti chimici nelle regioni meridionali potranno avere nella soluzione del problema della creazione di nuovi posti di lavoro), sui tempi di realizzazione degli investimenti previsti nel piano chimico.

Il deputato Compagna pone il problema dei rapporti tra piano chimico e sviluppo del Mezzogiorno e giudica estremamente interessante la ipotesi della creazione di aree interconnesse con condotte di etilene, pur manifestando qualche perplessità e qualche preoccupazione sulla disponibilità e quindi sull'atteggiamento titubante dei naturali interlocutori del piano chimico, siano essi operatori pubblici o imprese private.

Il Ministro Giolitti, dopo aver ringraziato i deputati intervenuti nel dibattito per il contributo, anche critico, fornito con le considerazioni e le osservazioni mosse, di cui il Governo non mancherà di tener conto, desidera preliminarmente respingere una obiezione di fondo sollevata a proposito del particolare (e sembrerebbe principale) accenno, contenuto nella sua esposizione introduttiva, ai problemi della chimica di base: chiarisce, al riguardo, che tale particolarità deriva esclusivamente dal fatto che solo il programma della chimica primaria è giunto ad un sufficien-

te grado di sviluppo e di elaborazione, ma assicura che tutta la « filosofia » del piano chimico è ispirata alla ricerca e al perseguimento di una inversione di tendenza che si vuole operare tra chimica di base e chimica secondaria (cita, in proposito, le contraddizioni da lui stesso segnalate tra linee del piano chimico e indirizzi delle grandi industrie chimiche); aggiunge che nel piano chimico è stato dato particolare risalto alla componente dell'etilene, perché si ritiene che abbia una funzione strategica: ma ciò non porta automaticamente ad escludere la vasta gamma degli altri prodotti chimici tradizionali.

Passando successivamente a trattare taluni quesiti di carattere particolare (ed avvertendo di non poter esaurientemente replicare a tutte le richieste di chiarimenti, proprio perché il piano chimico non risulta ancora definito in tutti i suoi dettagli), il Ministro assicura, in primo luogo, che il grado di realizzabilità degli investimenti previsti nel triennio 1971-1973 scaturisce dall'analisi della situazione e dalla disponibilità dei programmi annunciati, in termini impegnativi, o intrapresi dalle aziende, aggiungendo che le valutazioni sono state operate sulla base di criteri restrittivi e prudentiali. Per le infrastrutture, chiarisce che l'area siciliana presenta una rete di infrastrutture che non può ritenersi sufficiente ad accogliere ciò che ivi dovrà essere realizzato, ma che, per altro, dispone di un potenziale di ampliamento che consente un futuro adeguamento delle infrastrutture. Inoltre, anche se il piano prevede l'ampliamento degli impianti esistenti, ciò non esclude che alcuni impianti risultino condannati per obsolescenza e difficilmente recuperabili, ma non esclude neppure la sopravvivenza degli impianti minori che non siano discesi al di sotto di un livello minimo di operatività. Per quanto riguarda la nota iniziativa nell'area di Cagliari, precisa che il CIPE non ha ancora assunto alcuna decisione definitiva al riguardo. Infine, circa i problemi della produzione di etilene, fornisce ampie assicurazioni che lo sviluppo di tale produzione non rimarrà fine a se stesso, ma sarà strumentalizzato e indirizzato verso gli obiettivi fissati per lo sviluppo della chimica secondaria.

Avviandosi alla conclusione, il Ministro Giolitti ricorda che istituzionalmente il Parlamento non interferisce nel processo di formazione delle decisioni del Governo, il quale deve assumere le proprie responsabilità al di fuori di qualsiasi preventiva consultazione delle Camere. Per altro, riconferma la propria completa ed assoluta disponibilità per ulte-

riori incontri con la Commissione, per avere indicazioni e suggerimenti per le decisioni che dovrà successivamente assumere in sede governativa.

Il Presidente Tremelloni ringrazia vivamente, a nome della Commissione, il Ministro Giolitti per la dettagliata ed esauriente illustrazione del piano chimico fornita, nonché per gli ulteriori chiarimenti resi in sede di replica ai numerosi quesiti rivoltigli nel corso del dibattito.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,45.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1971, ORE 10. — *Presidenza del Presidente* VICENTINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Sinesio.

Proposte di legge:

Senatori Avezzano Comes ed altri: Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra (*Testo unificato approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3436);

Amadei Giuseppe ed altri: Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra (923);

Nahoum ed altri: Commissione per il riesame delle pratiche di pensione di guerra respinte per insufficiente documentazione sulla causa bellica (1253);

Miotti Carli Amalia ed altri: Modifica dell'articolo 26 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, recante norme sulle pensioni di guerra (1882);

Boffardi Ines ed altri: Concessione di un assegno di superinvalidità di cui alla tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (2661);

Fornale ed altri: Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra indirette (2538).

Su proposta del Presidente Vicentini, la Commissione delibera all'unanimità, consentente per il Governo il Sottosegretario di Stato per il tesoro Sinesio, di richiedere il trasferimento in sede legislativa dei provvedimenti relativi alle pensioni di guerra.

Proposte di legge:

Senatori De Luca e Del Nero: Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 610, in materia di provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3390);

Bologna: Norme interpretative della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (91);

Bignardi: Proroga dei termini previsti per la presentazione delle domande intese ad ottenere le provvidenze di cui agli articoli 17 e 21 della legge 29 settembre 1967, n. 955 (360);

Crvone ed altri: Modifiche alla legge 29 settembre 1967, n. 955, riguardante «danni di guerra» (756);

Vassalli: Decorrenza dei termini di cui alla legge 29 settembre 1967, n. 955, relativa alle concessioni di indennizzi e contributi per danni di guerra (894);

Darida: Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra estesa a coloro che successivamente alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 968, hanno perso la cittadinanza italiana (897);

Feroli e Quilleri: Riapertura del termine di cui all'articolo 2 della legge 17 dicembre 1957, n. 1238, concernente contributi statali per la riparazione o ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti dagli eventi bellici (2561);

Raffaelli ed altri: Integrazione e modifiche alla legislazione vigente in materia di danni di guerra (2597);

Caldoro ed altri: Modificazioni e integrazioni alle vigenti disposizioni relative al risarcimento dei danni di guerra (2899);

Nannini ed altri: Integrazione e modifiche alla legislazione vigente in materia di danni di guerra (3340).

Su proposta del relatore Perdonà, consentente il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Sinesio, la Commissione delibera di deferire ad un Comitato ristretto, di cui il Presidente si riserva la nomina, l'elaborazione di un testo unificato delle proposte di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,11.

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1971, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente* VICENTINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Sinesio.

Disegno di legge:

Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei comuni e delle province deficitarie (*Approvato dalla VI Commissione della Camera e modificato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2966-B).

Il Presidente Vicentini; non essendo pervenuti i prescritti pareri e non essendo an-

cora scaduti i termini, rinvia la discussione del provvedimento alla prossima seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,14.

DIFESA (VII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1971, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente CAIATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Lattanzio.

Disegno e proposta di legge:

Aumento delle paghe ai militari e graduati di truppa delle forze armate e aumento della paga degli allievi carabinieri, allievi finanziari, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia, allievi guardie forestali e allievi vigili del fuoco volontari ausiliari di leva (2969);

D'Alessio ed altri: Aumento del soldo ai militari e graduati di truppa delle forze armate e divieto del servizio di attendente (287).

Il Sottosegretario Lattanzio, premessa la disponibilità del dicastero della difesa a venire incontro alle esigenze emerse durante il dibattito in sede di Commissione e di comitato ristretto, prospetta la necessità di un breve rinvio della discussione onde perfezionare i contatti già in corso per la copertura finanziaria di proposte migliorative.

Dopo che il deputato D'Ippolito, pur sottolineando la urgenza dei provvedimenti, ha dichiarato di aderire alla richiesta del Sottosegretario il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,45.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1971, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente ROMANATO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Rosati.

Proposte di legge:

Levi Arian Giorgina ed altri: Modifiche alle norme della legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente i concorsi magistrali e l'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (255);

Immissione nei ruoli della scuola primaria degli insegnanti idonei al concorso speciale bandito con ordinanza ministeriale in data 10 settembre 1966, n. 8199/337 giusta legge n. 574 del 27 luglio 1966 (401);

Levi Arian Giorgina ed altri: Disposizioni concernenti il numero degli alunni per classe nelle scuole statali (447);

Menicacci e Nicosia: Occupazione maestri idonei concorso speciale riservato (462);

Iozzelli: Modifica all'articolo 6 della legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente nuove norme relative ai concorsi magistrali ed all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (629);

Nannini ed altri: Norme integrative degli articoli 8 e 9 della legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente modifiche alle norme relative ai concorsi magistrali ed all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (659);

Borgli ed altri: Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente i concorsi magistrali e la assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (1014);

Lobianco ed altri: Norme per la sistemazione di insegnanti elementari fuori ruolo di nomina triennale (1578);

Mancini Vincenzo ed altri: Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 574, riguardante i concorsi magistrali e le assunzioni in ruolo, nonché alle norme sul conferimento degli incarichi e supplenze nelle scuole elementari (1745);

Franchi ed altri: Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 574, riguardante i concorsi magistrali e l'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (1894);

Giraudi ed altri: Sistemazione in ruolo dei maestri elementari mutilati ed invalidi di guerra, idonei all'insegnamento (2618).

Il Presidente Romanato dà lettura del parere espresso dalla Commissione Bilancio sul testo unificato delle proposte di legge all'ordine del giorno.

Il relatore Bardotti illustra il testo unificato, dando conto analiticamente dei suggerimenti di modifica avanzati, soprattutto dai sindacati della scuola elementare, in riferimento ai singoli articoli.

Il deputato Sanna afferma che il provvedimento è molto atteso ma è insufficiente a risolvere il problema della sistemazione degli insegnanti idonei, data la carenza dei posti disponibili; tocca quindi i temi del pieno

tempo, della continuità didattica, dell'unicità delle graduatorie e della non licenziabilità.

Il deputato Levi Arian Giorgina, ricordata la situazione di disagio in cui si trovano gli insegnanti elementari, afferma che il provvedimento in discussione soltanto in minima parte potrà risolvere i problemi sul tappeto, in ordine ai quali fornisce una serie di dati aspicando che si compia uno sforzo decisivo per la loro soluzione globale.

Il deputato Giomo giudica il provvedimento in discussione un paliativo provvisorio del tutto inidoneo a risolvere i problemi degli insegnanti elementari, come si evince dall'esame delle singole disposizioni in esso contenute. Per tale motivo il giudizio sostanziale del suo gruppo è negativo.

Dopo una breve replica del relatore Bardotti, il Sottosegretario di Stato Rosati esprime l'adesione del Governo al testo unificato in discussione soprattutto perché esso introduce il principio della scuola a tempo pieno ed il principio della riduzione del numero di alunni per classe, dai quali conseguono indirettamente maggiori possibilità di occupazione nel settore magistrale sia pure in misura inferiore a quella necessaria. Conclude preannunciando la presentazione di alcuni emendamenti prevalentemente di carattere formale.

Il Presidente Romanato rinvia ad una prossima seduta l'inizio della discussione degli articoli.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1971, ORE 10,20. — *Presidenza del Presidente BARONI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Russo Vincenzo.

Disegni e proposte di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, concernente ulteriori provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia (3439);

Provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia (3410);

Cusumano ed altri: Modifica dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, concernente provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968 (2428);

Mattarella e Cusumano: Estensione delle provvidenze previste dall'articolo 1 del decreto-legge 26 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 1841, al monastero dell'angelo custode - ordine benedettino - di Alcamo (2429);

Cusumano: Modifiche ed integrazioni alla legge 5 febbraio 1970, n. 21, concernente provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968 (2987);

Ferretti ed altri: Proroga ed integrazione dei benefici previsti dalle norme concernenti provvedimenti a favore delle popolazioni e dei comuni siciliani colpiti dal terremoto del gennaio 1968 (*Urgenza*) (3033).

La Commissione prosegue l'esame del disegno e delle proposte di legge iniziata nella seduta di ieri.

Nessun altro chiedendo di parlare, il Presidente dichiara chiuso l'esame preliminare e propone, e la Commissione delibera, di procedere alla costituzione di un comitato ristretto per l'esame degli articoli.

Il Presidente comunica che il Comitato ristretto, costituito oltre che da lui stesso e dal relatore Fioret, dai deputati Amodei, Conte, Cusumano, De' Cocci, Di Nardo, Ferretti, Guarra, Quilleri e Sargentini, si riunirà al termine della seduta.

Disegno e proposte di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, recante interventi a favore delle popolazioni di Pozzuoli danneggiate in dipendenza del fenomeno del bradisismo (3440);

Lezzi: Provvedimenti per il risanamento e per la tutela storico-artistica del rione « Terra » di Pozzuoli e istituzione del centro studi per i fenomeni vulcanici dei Campi Flegrei con sede in Napoli (2438);

Riccio: Provvidenze per Pozzuoli (*Urgenza*) (2691).

La Commissione prosegue l'esame del disegno e delle proposte di legge.

Il deputato Lezzi si dichiara d'accordo sulle valutazioni critiche espresse dai precedenti interventi nel dibattito, ed in particolare dal deputato Di Nardo, sulla situazione economica del comune di Pozzuoli, concorda sugli emendamenti sollecitati dal comune stesso e si sofferma sulla esigenza di procedere al risanamento del rione « Terra », con i connessi necessari trasferimenti e l'esproprio da parte dello Stato dei relativi immobili. Rilevata la opportunità del preannunciato concerto tra il

comune di Pozzuoli e l'IACP, di un concorso nazionale per il risanamento suddetto, da promuoversi dal comune, e della istituzione di un centro studi per accertamenti geofisici nella zona di Pozzuoli, conclude auspicando un aumento dello stanziamento recato dal disegno di legge.

Esaurito l'esame preliminare, il Presidente propone, e la Commissione delibera, di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto per l'esame degli articoli.

Il Presidente avverte che il Comitato stesso, costituito oltre che da lui stesso e dal relatore de' Cocci, dai deputati Amodei, Conte, Cusumano, Di Nardo, Ferretti, Fioret, Guarra, Quilleri e Sargentini, si riunirà nel pomeriggio alle ore 17.

Alla fine della seduta il Presidente comunica che la Commissione è convocata per domani 24 giugno e per venerdì 25 giugno, alle ore 9,30, con lo stesso ordine del giorno.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,35.

AGRICOLTURA (XI)

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1971, ORE 10,55. — *Presidenza del Presidente TRUZZI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Iozzelli.

SVOLGIMENTO DI UNA INTERROGAZIONE.

Il Sottosegretario per l'agricoltura e le foreste, Iozzelli, rispondendo ad una interrogazione del deputato Brizioli (5-00017) sul riconoscimento del vino di Orvieto, precisa che il comitato per la tutela delle denominazioni di origine dei vini ha già espresso parere favorevole al riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Orvieto »; il parere è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 16 maggio 1970. Successivamente, sono pervenuti nei termini di legge trecento ricorsi contro la decisione su riferita. Il Ministero dell'agricoltura ha risolto tutti i problemi sul piano tecnico e ha in corso di predisposizione lo schema di decreto presidenziale di riconoscimento della denominazione di origine del vino in questione e di approvazione del relativo disciplinare di produzione. Si ritiene che il decreto sarà pubblicato in tempo utile perché gli interessati possano avvalersi della denominazione di origine sin dalla prossima vendemmia.

Il deputato Brizioli è soddisfatto; il riconoscimento del vino di « Orvieto » colma una lacuna anche se con ritardo.

IN SEDE REFERENTE

LA SEDUTA INIZIA ALLE 11,15.

Disegno e proposte di legge:

Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (3329);

Ferri Giancarlo ed altri: Estensione alle cooperative agricole di tutte le disposizioni della legge 26 maggio 1965, n. 590, concernente disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (511);

Carrara Soutour ed altri: Estensione alle cooperative agricole di tutte le disposizioni della legge 26 maggio 1965, n. 590 (748);

Srvadei: Estensione alle cooperative agricole dei benefici contenuti nella legge 26 maggio 1965, concernente disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (1616);

Compagna e Gunnella: Modifica alla legge 26 maggio 1965, n. 590, per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (1640);

Raffaelli e Averardi: Estensione delle norme della legge 26 maggio 1965, n. 590, ai concessionari coltivatori diretti che hanno acquistato i terreni dell'azienda di Coltano, già in dotazione della ex casa reale (613);

Meucci ed altri: Miglioramento delle condizioni del trasferimento operato nel 1957 in favore dei mezzadri coltivatori dell'azienda di Coltano (Pisa), già di proprietà dell'Opera nazionale combattenti (880);

Gioià e La Loggia: Norme per l'incremento della piccola e media proprietà agricola imprenditrice e per lo sviluppo dell'impresa agricola (3347).

Il Presidente propone di scegliere il disegno di legge del Governo come testo base per l'esame degli articoli. La proposta è accolta. Si passa all'articolo 1.

Il relatore Cristofori dà ragione di un suo emendamento all'ultimo comma con cui propone di sostituire le prime tre righe con le seguenti: « È altresì autorizzata la spesa di lire 80 milioni per l'anno 1971, di lire 170 milioni per l'anno 1972 e di lire 270 milioni per ciascuno... ». Il deputato Prearo svolge un suo emendamento sostitutivo del primo comma con cui propone una diversa ripartizione degli stanziamenti annuali. Il deputato Giannini dà ragione di un suo emendamento al primo comma con cui si aumenta la somma di 31 miliardi prevista per il 1972 a 60 mi-

liardi. Il deputato Bardelli svolge un suo emendamento all'ultimo comma con cui propone una diversa ripartizione delle spese. Il relatore è contrario agli ultimi tre emendamenti. Il Sottosegretario Iozzelli accoglie lo emendamento Cristofori ed è contrario agli altri. I deputati Giannini e Prearo ritirano i rispettivi emendamenti. La Commissione respinge l'emendamento Bardelli, approva quello del relatore e l'articolo 1 così modificato che risulta del seguente tenore:

ART. 1.

A favore del « fondo di rotazione », istituito con l'articolo 16 della legge 26 maggio 1965, n. 590, sono autorizzate le seguenti anticipazioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste: lire 16.200 milioni per l'anno 1971, lire 31.000 milioni per l'anno 1972, lire 40.800 milioni per l'anno 1973, lire 40.700 milioni per l'anno 1974, lire 40.600 milioni per l'anno 1975 e lire 40.500 milioni per l'anno 1976.

È autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1971 al 1976, quale nuovo apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 marzo 1948, n. 121.

È altresì autorizzata la spesa di lire 80 milioni per l'anno 1971, di lire 170 milioni per l'anno 1972 e di lire 270 milioni per ciascuno degli anni dal 1973 al 1976, quale ulteriore apporto al « fondo interbancario di garanzia » istituito con la legge 2 giugno 1961, n. 454 ».

Si passa all'articolo 2. Il deputato Ognibene svolge un suo emendamento in base al quale la durata dei mutui di cui all'articolo 1 della « 590 » può essere ridotta a 30 anni a richiesta dei beneficiari. Il deputato Salvatore dà ragione di un suo emendamento, identico ad uno del relatore Cristofori, con cui propone che il tasso annuo di interesse dei mutui sia portato all'1 per cento; dà altresì ragione di un altro emendamento aggiuntivo al secondo comma che fa riferimento all'intervento delle regioni. Il deputato Valori illustra un suo emendamento interamente suppressivo del terzo comma, mentre il deputato Ognibene illustra un altro suo emendamento sostitutivo del secondo comma, con cui si precisa che le disposizioni previste nell'articolo 2 si applicano anche ai mutui autorizzati dagli ispettorati dell'agricoltura anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Il depu-

tato Prearo infine dà ragione di un suo emendamento sostitutivo al secondo comma. Il relatore è favorevole ai due emendamenti Salvatore e all'emendamento Ognibene sostitutivo del secondo comma, contrario agli altri. Il Governo concorda, prospettando tuttavia l'opportunità di rinviare all'esame dell'Assemblea gli emendamenti inerenti alla durata e al tasso di interesse dei mutui. La Commissione approva il primo emendamento Salvatore, identico a quello Cristofori, e l'emendamento Ognibene sostitutivo del secondo comma, respingendo gli altri, e approva quindi l'articolo 2 che risulta così modificato:

ART. 2.

I mutui di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590, verranno concessi di massima per l'intero ammontare ammesso dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; la loro durata è di anni 30 ed il tasso annuo di interesse dell'uno per cento.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai mutui autorizzati dagli ispettorati dell'agricoltura anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il tasso di interesse dell'uno per cento si applica anche ai mutui per la costituzione di proprietà contadina, assistiti dal concorso statale negli interessi di cui all'articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, liquidato dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Il Presidente, constatando che la presentazione all'ultimo momento di numerosi emendamenti rende impossibile un ordinato esame degli stessi, sospende la seduta per consentire l'indispensabile lavoro di coordinamento.

(La seduta, sospesa alle 12,30, è ripresa alle 17).

Gli articoli 3, 4 e 5 vengono momentaneamente accantonati. Si passa all'articolo 6. Il relatore Cristofori dà ragione di un emendamento interamente suppressivo e il deputato Salvatore di uno interamente sostitutivo così formulato:

« Dal 1° luglio 1972, le attribuzioni conferite dalla legge 25 maggio 1965, n. 590, agli organi centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltiva sono di competenza delle Regioni. Le disponibilità relative al fondo di rotazione previsto dalla legge 25 maggio 1965, n. 590, comprensivo degli apporti e dei rientri, della stessa data, saranno annualmente ripartite dal

Ministero dell'agricoltura e delle foreste tra le Regioni a statuto speciale ed ordinario sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ».

Il deputato Giannini dà ragione di un suo emendamento interamente sostitutivo con cui propone che il 40 per cento delle quote del fondo di rotazione siano assegnate al Mezzogiorno. Il relatore accetta l'emendamento Salvatore, al quale aderisce, ritirando il suo ed è contrario a quello Giannini. La Commissione respinge quest'ultimo ed approva l'emendamento Salvatore-Cristofori. Approva quindi il seguente articolo aggiuntivo Mengozzi accettato dal relatore e dal Governo:

« L'intero stanziamento degli esercizi finanziari 1971 e 1972 dovrà essere riservato, in via prioritaria, per le operazioni già in istruttoria alla data della entrata in vigore della presente legge ».

Si torna all'articolo 3. Il deputato Ogni-bene dà ragione di un suo emendamento aggiuntivo alla fine del punto 1). Alla proposta aderiscono i deputati Prearo e Giannini. Il relatore Cristofori illustra due suoi emendamenti aggiuntivi alla fine del paragrafo 2) e del paragrafo 3). A quest'ultimo emendamento aderisce il deputato Salvatore. La Commissione approva i tre emendamenti, accolti dal relatore e dal Governo e l'articolo 3 così modificato che risulta del seguente tenore:

ART. 3.

Nella concessione dei mutui per l'acquisto di fondi rustici a scopo di formazione o di ampliamento della proprietà coltivatrice di cui al precedente articolo 2, deve essere data preferenza:

1) alle operazioni proposte nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto previsto dall'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e comunque agli acquisti effettuati dai coltivatori insediati sui fondi;

2) alle operazioni che, realizzando un accorpamento di fondi rustici, rivestono finalità di ricomposizione fondiaria; tali operazioni sono autorizzate indipendentemente dalla estensione dei terreni acquisibili purché destinati ad ampliare le aziende e a formare valide proprietà diretto-coltivatrici sotto il profilo sia tecnico sia economico;

3) alle operazioni di acquisto effettuate da coltivatori profughi della Libia.

I criteri di preferenza di cui sopra avranno vigore fino alla data del 30 giugno 1972; successivamente alla data medesima le regioni stabiliranno propri criteri preferenziali nei limiti dei principi fondamentali di cui all'articolo 117 della Costituzione.

Si passa all'articolo 4. I deputati Prearo, Salvatore e Bardelli danno ragione rispettivamente di tre emendamenti aggiuntivi al primo, al terzo e al quarto comma. A questo ultimo emendamento aderisce il deputato Mengozzi. Relatore e Governo sono favorevoli a tutti gli emendamenti che vengono successivamente approvati dalla Commissione insieme con l'articolo 4, così modificato, che risulta del seguente tenore:

ART. 4.

I fondi acquistati con le agevolazioni creditizie concesse dallo Stato per la formazione e l'ampliamento della proprietà coltivatrice dopo l'entrata in vigore della presente legge sono soggetti per trenta anni a vincolo di indivisibilità.

Il suddetto vincolo deve essere espressamente menzionato nei nulla osta ispettoriali, nonché, a cura dei notai roganti, negli atti di acquisto e di mutuo, e trascritto nei pubblici registri immobiliari dai conservatori dei registri stessi.

Il vincolo di cui ai precedenti commi può essere peraltro revocato, a domanda degli interessati, con provvedimento dell'Ispettorato dell'agricoltura competente per territorio, e successivamente al 30 giugno 1972 dagli organi competenti delle regioni, qualora, in caso di successione ereditaria, i fondi medesimi siano divisibili fra gli eredi, in quanto aventi caratteristiche o suscettività per realizzare imprese familiari efficienti sotto il profilo tecnico ed economico. Nell'ipotesi contraria, si applicano le disposizioni dell'articolo 720 del codice civile.

Contro il provvedimento dell'ispettorato che respinge la domanda dell'interessato, fino al trasferimento delle competenze alle regioni, è ammesso ricorso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste nel termine di 30 giorni dalla comunicazione.

È nullo qualsiasi atto compiuto in violazione del vincolo di indivisibilità.

Si passa all'articolo 5. Il relatore Cristofori e il deputato Prearo danno ragione di due emendamenti rispettivamente aggiuntivi al primo e al terzo comma, che sono accettati dal Governo e approvati dalla Commis-

sione, la quale approva poi l'articolo 5 così modificato che risulta del seguente tenore:

ART. 5.

I mutui di cui all'articolo 2 della presente legge non possono essere concessi per le operazioni di compravendita di fondi rustici i quali nel decennio precedente abbiano già formato oggetto di concessione delle provvidenze creditizie previste dalla legislazione per la costituzione della proprietà diretta coltivatrice, a meno che l'operazione, a giudizio dell'ispettorato agrario compartimentale, non si inquadri in particolari realtà socio-economiche connesse con modifiche d'ordine strutturale interessanti determinate zone agrarie.

Tale divieto non si applica nei confronti dell'erede coltivatore diretto il quale, a norma di quanto disposto dall'articolo 720 del codice civile, debba soddisfare i coeredi per il valore del fondo eccedente la sua quota di eredità ovvero nei confronti del coltivatore diretto che intenda acquistare il fondo per realizzare un accorpamento.

Nei casi di acquisto per ampliamento di proprietà coltivatrice con i benefici tributari e finanziari di legge incorre nella decadenza dai medesimi anche l'acquirente che, durante il periodo vincolativo di cui al primo comma dell'articolo 28 della legge 26 maggio 1965, n. 590, alieni o cessi dal coltivare direttamente i terreni preposseduti che hanno concorso alla formazione del giudizio dell'ispettorato agrario circa la validità della nuova azienda, salvo i casi di vendita o permuta per accorpamento ed i casi di vendita di piccole superfici che non ledano l'efficienza dell'azienda.

Trascorso il periodo vincolativo previsto dal citato articolo 28, il residuo mutuo di favore concesso al venditore può essere trasferito all'acquirente che sia in possesso dei requisiti previsti, per la concessione delle agevolazioni fiscali e creditizie, dalle norme contenute nella legge n. 590 e da questa richiamate.

Il relatore Cristofori dà ragione di un suo articolo aggiuntivo, dopo l'articolo 5, che, accettato dal Governo, è approvato dalla Commissione e risulta così formulato:

ART. 5-bis.

La Cassa per la formazione della proprietà contadina è autorizzata a riacquistare

terreni precedentemente assegnati a cooperative attraverso operazioni con le agevolazioni previste per la formazione della proprietà coltivatrice, al prezzo ritenuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, per riassegnarli ai soci appartenenti alle cooperative, che ne abbiano i requisiti in base alle vigenti disposizioni di legge, sempre che si tratti di aziende che abbiano subito gravi danni a causa di eccezionali avversità atmosferiche o calamità naturali e le operazioni di acquisto dei fondi siano risultate particolarmente onerose e siano avvenute anteriormente all'entrata in vigore della legge 26 maggio 1965, n. 590.

Si passa all'articolo 7 (essendo il 6 già stato votato in precedenza). Il deputato Mengozzi dà ragione di un suo emendamento aggiuntivo al quale aderisce il deputato Bardelli. Il relatore e il Governo sono favorevoli. La Commissione approva l'emendamento e l'articolo 7 così modificato che risulta del seguente tenore:

ART. 7.

Per l'attuazione della presente legge, rimangono ferme le norme emanate con decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1965, n. 1390; per l'attuazione della legge 26 maggio 1965, n. 590, in quanto non in contrasto con la presente legge, salvo diverse disposizioni delle leggi regionali.

L'articolo 8 è approvato nel testo del Governo, non essendo stati presentati emendamenti, e risulta del seguente tenore:

ART. 8.

È autorizzata la spesa di lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 1971 al 1976 per fronteggiare gli oneri generali conseguenti all'applicazione della presente legge.

Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sarà provveduto, in ciascun esercizio, alla ripartizione ed alla conseguente iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle spese autorizzate con il presente articolo.

Si passa all'articolo 9. Il relatore Cristofori svolge due suoi emendamenti, il primo sostitutivo al primo comma e il secondo aggiuntivo di un comma alla fine dell'articolo. Il deputato Ognibene dà ragione di un suo

emendamento sostitutivo al terzo comma, al quale aderisce il relatore Cristofori e i deputati Miceli e Salvatore svolgono due emendamenti aggiuntivi alla fine dell'articolo. Il relatore è contrario a questi due ultimi emendamenti e favorevole agli altri. Il Governo è dello stesso avviso. La Commissione respinge l'emendamento Miceli e Salvatore, approva gli altri e l'articolo 9 così modificato che risulta del seguente tenore:

ART. 9.

La formazione della proprietà diretta coltivatrice da parte di cooperative agricole di braccianti, partecipanti, coloni, mezzadri, fittavoli ed altri coltivatori della terra, è agevolata laddove sussistano condizioni sociali, economiche, produttivistiche che, a parere delle amministrazioni pubbliche preposte, consentano una efficiente conduzione associata dei terreni, sia che venga attuata con proprietà cooperativa a conduzione unita dei poderi sia con la divisione dei terreni tra i soci. A tale fine è autorizzato il limite di impegno di lire 120 milioni per l'anno 1971 e di lire 130 milioni per ciascuno degli anni dal 1972 al 1976 per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il tasso di interesse dei mutui di cui al presente articolo, da porsi a carico delle cooperative beneficiarie, è stabilito, nei limiti delle disponibilità esistenti sulle predette autorizzazioni di spesa, nella misura dell'uno per cento.

Il concorso dello Stato per dette operazioni è calcolato in conformità di quanto previsto dall'articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, con riferimento ad una durata del mutuo di 30 anni qualunque sia l'effettiva durata dell'operazione.

Il diritto di prelazione di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, con le modifiche previste dalla presente legge, si applica anche alle cooperative agricole.

La Commissione approva poi l'articolo 10, al quale non sono stati presentati emenda-

menti, nel testo del Governo che è il seguente:

ART. 10.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in lire 25.000 milioni nell'anno 1971, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Si passa quindi agli articoli aggiuntivi che vengono approvati nei seguenti testi, salvo coordinamento:

ART. 11.

Le disposizioni ed agevolazioni tributarie di cui all'articolo 25 della legge 26 maggio 1969, n. 990, non si applicano a favore degli acquisti di fondi in cui non sia stato esercitato il diritto di prelazione dall'avente diritto, allorché il prezzo di acquisto denunciato nell'atto di compravendita ecceda i limiti del prezzo congruo stabilito dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e successivamente al 30 giugno 1972 dai competenti organi regionali. (Primi firmatari Salvatore e Cristofori).

ART. 12.

Al primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, sostituire le parole: « quattro anni » con le altre: « due anni ». (Firmatari Ciaffi, Cristofori e Giannini).

ART. 13.

Dopo il primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, aggiungere il seguente: « Spetta il diritto di prelazione anche al mezzadro o al colono il cui contratto sia stato stipulato dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964, n. 756 ». (Ciaffi-Valori).

ART. 14.

Il quarto comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, è sostituito dal seguente: « Il proprietario deve notificare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di ven-

dita e le altre norme pattuite compresa la clausola per l'eventualità della prelazione. Il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di 30 giorni ». (Cristofori-Ciaffi).

ART. 15.

Alla fine dell'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, aggiungere la seguente frase:

« Nel caso di vendita di più fondi ogni affittuario, mezzadro o colono può esercitare singolarmente o congiuntamente il diritto di prelazione rispettivamente, del fondo coltivato o dell'intero complesso di fondi ». (Ciaffi, Giannini).

ART. 16.

Ha il diritto di prelazione il coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti. Il coltivatore diretto esercita il diritto di prelazione in base alle disposizioni della legge 26 maggio 1965, n. 590, e della presente legge. (Giannini).

ART. 17.

Le disposizioni della legge 26 maggio 1965, n. 590, e della presente legge si applicano anche alle operazioni di acquisto effettuate da lavoratori emigrati all'estero o che abbiano dovuto trasferirsi per ragioni di lavoro dalla loro residenza originaria i quali intendano coltivate direttamente il fondo oggetto dell'acquisto ed abbiano esercitato la loro attività lavorativa nel settore agricolo. (Gioia, La Loggia).

La Commissione dà infine mandato al Presidente di procedere al coordinamento formale del testo e al relatore Cristofori di stendere la relazione scritta per l'Assemblea su tutti i provvedimenti iscritti all'ordine del giorno, tranne che per la proposta n. 3347.

In fine di seduta, su richiesta del deputato Marras, il Presidente annuncia di aver concordato con il Presidente della IV Commissione per il 9 luglio 1971 la prossima seduta delle Commissioni riunite IV e XI per la discussione dei provvedimenti di legge relativi alla trasformazione della mezzadria in affitto.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,30.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1971, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente SERVADEI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Amadei Giuseppe.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, recante interventi a favore delle popolazioni di Pozzuoli, danneggiate in dipendenza del fenomeno del bradisismo (*Parere alla IX Commissione*) (3440).

Il relatore Erminero, dopo una breve illustrazione delle finalità generali del decreto-legge, si sofferma in particolare sugli articoli 28, 29 e 30 che estendono ed aggiornano provvedimenti precedenti in favore delle imprese industriali, commerciali, artigianali, alberghiere, turistiche e termo-minerali che esplicano la loro attività nel territorio del comune di Pozzuoli. Conclude proponendo alla Commissione di esprimere parere favorevole.

La Commissione delibera nel senso proposto dal relatore.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,25.

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1971, ORE 9,55. — *Presidenza del Presidente SERVADEI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Amadei Giuseppe.

Disegno e proposte di legge:

Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3020);

Caiazza ed altri: Installazione di dispositivi di segnalazione di pericolo in caso di fughe di gas (1566);

Dagnino e Cattanei: Prevenzione degli infortuni causati dalla installazione degli apparecchi a gas ad uso domestico (2189);

Marchetti: Norme sulla prevenzione degli infortuni da fughe di gas negli ambienti domestici (2391);

Longoni ed altri: Norme per la sicurezza degli impianti e dei mezzi ai fini dell'impiego dei gas combustibili (3217).

Il relatore Baldani Guerra, rifacendosi alla relazione da lui già svolta sui provvedimenti

in esame nella seduta del 28 aprile scorso, ribadisce la necessità di coordinare ed integrare la normativa contenuta nel disegno di legge con taluni suggerimenti ricavabili dalle proposte di legge abbinata in ordine ai meccanismi di sicurezza, alla omologazione dei materiali impiegati, all'attività di prevenzione e di vigilanza. Propone pertanto la nomina di un Comitato ristretto che, per l'affinità della materia, potrebbe essere a suo avviso composto dagli stessi deputati che fanno parte del Comitato ristretto nominato dalla Commissione per l'esame del disegno di legge 2970 concernente norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas in bombola.

Dopo un breve intervento del deputato Calvi, inteso a raccomandare che nella discussione di provvedimenti di carattere tecnico la Commissione si avvalga sistematicamente dell'apporto degli specifici organismi pubblici competenti per materia, la Commissione delibera di accogliere la proposta del relatore e procede alla nomina del Comitato ristretto del quale sono chiamati a far parte, oltre al relatore stesso, i deputati Calvi, Erminero, Corti, D'Angelo, Alesi e Tocco.

Proposta di legge:

Durand de la Penne: Norme integrative della legge 7 febbraio 1951, n. 72, concernente rivalutazione dei fondi amministrati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il trattamento di quiescenza del personale (246-B).

Il relatore Scianatico riferisce sulla modifica apportata dal Senato al testo approvato dalla Commissione industria della Camera; essa pone alla base del calcolo dell'assegno integrativo concesso ai dipendenti camerale collocati a riposo con liquidazione *una tantum*, il trattamento pensionistico spettante al personale camerale invece di quello spettante al personale statale. Nell'intento di accertare la reale differenza finanziaria comportata dal diverso parametro introdotto dal Senato, propone un breve rinvio della discussione.

Il Sottosegretario Amadei si dichiara d'accordo con la proposta del relatore e la Commissione delibera in tal senso.

Il Presidente comunica alla Commissione l'ordine del giorno delle due sedute successive.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

LAVORO (XIII)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1971, ORE 10. — *Presidenza del Presidente BIAGGI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Rampa.

Disegno e proposte di legge:

Diritto degli assistiti dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali e dall'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico all'assistenza sanitaria diretta opzionale (3220);

Roberti ed altri: Nuove norme sull'assistenza sanitaria per i dipendenti statali e sulla composizione degli organi istituzionali dell'ENPAS (1780);

De Lorenzo Ferruccio: Modifiche degli articoli 21 e 22 della legge 19 gennaio 1942, n. 42, e successive modificazioni, in materia di composizione del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (2343).

Il relatore Nucci riassume le considerazioni già esposte nella relazione da lui svolta nella seduta del 5 maggio 1971, confermando la richiesta di assegnazione dei provvedimenti in sede legislativa.

Il deputato Borra riconosce l'opportunità del passaggio all'assistenza diretta di questa categoria di lavoratori. Rilevata la necessità che si tenga presente l'imminente riforma sanitaria, osserva che il provvedimento di modifica del regime assistenziale di tali lavoratori va comunque sollecitamente approvato, per il suo carattere contingente e per la viva attesa degli interessati. Propone inoltre che ci si avvalga dell'INAM non solo ai fini delle prestazioni ambulatoriali, ma anche per l'assistenza medica generica. In proposito gli sembra opportuna, anziché una nuova convenzione coi medici, una convenzione diretta con l'INAM anche per questo aspetto.

Il deputato Pochetti, ribadito quanto da lui dichiarato nell'intervento svolto nella seduta del 5 maggio 1971, rileva come il Governo, cui va addebitato il ritardo con il quale si affronta la questione, non abbia intrattenuito esaurienti contatti con le organizzazioni sindacali relativamente al disegno di legge in esame. Concorda sul fatto che gli assistiti attendono con impazienza il passaggio dall'assistenza indiretta a quella diretta (e in proposito preferirebbe che opzionale fosse non già quest'ultima ma l'assistenza indiretta, giacché è necessario fissare che la norma è, anche

per questi lavoratori, quella dell'assistenza diretta), ma fa presente che i consigli di amministrazione degli enti in parola, in forza delle leggi istitutive, hanno già la facoltà di disporre tale passaggio. Gli ostacoli su tale via, a quanto risulta, sono da ricondursi alla ostilità dei medici, ma il Ministero del lavoro non è intervenuto con la necessaria decisione. Particolarmente grave è la situazione dell'ENPAS, dove perdura una gestione commissariale che doveva cessare nel 1969, e il cui direttore generale non è in condizioni di esplicare la sua attività a causa di una malattia che lo ha colpito. Quanto ai problemi finanziari, rileva che il disegno di legge dà luogo ad un aumento della contribuzione dei dipendenti in servizio nonché ad un aggravio per gli stessi pensionati. Nel complesso, tuttavia, il finanziamento appare insufficiente, come si ricava anche da un confronto con il finanziamento dell'INAM. Alla vigilia della riforma sanitaria, il disegno di legge si muove in direzione opposta a quella auspicata dal ministro della sanità, la cui firma manca significativamente dal disegno di legge. La precaria situazione della rete ambulatoria dell'INAM a Roma, che costringe gli assistiti a lunghe e defatiganti attese, diverrà insostenibile quando a tali ambulatori sarà accollato anche l'onere degli assistiti dall'ENPAS. Si domanda, dunque, perché si vogliano consentire convenzioni per prestazioni ambulatoriali soltanto con l'INAM e non anche con altri enti; e perché, in tal modo, si spinga l'INAM a creare nuove attrezzature, quando si potrebbero utilizzare i presidi sanitari degli enti locali, ad esempio le sedi delle condotte mediche, spesso quasi inutilizzate. Propone, in conclusione, che la questione generale della riorganizzazione dell'assistenza sanitaria sia affrontata in sede di esame della relativa riforma; che il Governo, vista l'urgenza di passare all'assistenza diretta per questa categoria, regolarizzi la situazione degli organi dell'ENPAS e che si provveda al passaggio all'assistenza diretta con atti degli enti; e che il provvedimento legislativo si limiti a modificare le aliquote e a prevedere la facoltà degli enti di stipulare convenzioni con altri istituti.

Il deputato Sulotto osserva che il problema della tutela della salute, vivamente sentito da tutti i lavoratori, deve essere affrontato in maniera radicalmente nuova con la riforma sanitaria. Invece, si continua a presentare provvedimenti che, come il disegno di legge in esame, vanno in direzione opposta. È dunque urgente che il Governo presenti al Parlamento la riforma sanitaria, che dovrà rappresentare

il quadro generale al quale riportare provvedimenti del genere di quello in discussione. Rilevato che la situazione della rete dello INAM non è grave soltanto a Roma (a Torino è altrettanto drammatica), sottolinea come il disegno di legge aumenti il carico contributivo dei lavoratori mentre questi si battono per la fiscalizzazione degli oneri sociali. Conclude associandosi alle proposte del deputato Pochetti.

Il deputato Vincenzo Mancini concorda con l'esigenza che il Parlamento possa al più presto cominciare l'esame della riforma sanitaria. Nell'attesa, però, non è possibile bloccare altri provvedimenti urgenti che non contrastino con le linee di tale riforma. Il provvedimento in esame pone rimedio ad una disparità di trattamento degli assistiti dall'ENPAS e dallo ENPDEDP: per questo aspetto, dunque, non contrasta con la riforma sanitaria che, a quanto è dato sapere, mira, seppure gradualmente, al raggiungimento dell'obiettivo dell'assistenza diretta per tutti i cittadini. Quanto alla mancanza della firma del ministro della sanità, fa presente che non gli risulta che in sede di Consiglio dei ministri il ministro stesso abbia mosso opposizioni. D'altro canto, ai sensi dell'articolo 3 del disegno di legge, il potenziamento degli ambulatori dovrà essere autorizzato non solo dal ministro del lavoro ma anche da quello della sanità. Il disegno di legge, anche sotto un ulteriore aspetto si armonizza con i lineamenti previsti per la riforma sanitaria. Esso, infatti, risponde alla esigenza di evitare la dispersione dei presidi sanitari, prescrivendo che ENPAS ed ENPDEDP si servano degli ambulatori di altri istituti. Per queste ragioni si dichiara favorevole alla pronta approvazione del provvedimento in sede legislativa.

Il relatore Nucci, rispondendo agli interventi, osserva che il provvedimento non contrasta con i postulati della riforma sanitaria. Esclude che sia possibile disporre il passaggio all'assistenza diretta per via amministrativa; ed esclude altresì che si verifichi un aumento dell'onere contributivo a carico dei lavoratori. Si dichiara invece favorevole a prescrivere in linea di principio l'assistenza diretta, lasciando l'opzione per quella indiretta. Conclude invitando la Commissione a consentire una rapida approvazione del provvedimento in sede legislativa, nell'interesse dei lavoratori.

Il sottosegretario Rampa si riserva, pur potendo rispondere ora alle varie domande, di replicare più organicamente in una prossima seduta, al fine di valutare in tutti i suoi

aspetti il quadro globale della questione, così come è emerso dallo sviluppo del dibattito.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Proposte di legge:

Roberti ed altri: Orario di lavoro e riposo settimanale ed annuale dei lavoratori dipendenti (*Parere della I, della IV, della V, della X, della XI e della XII Commissione*) (280);

Berlinguer ed altri: Nuove norme sull'orario di lavoro e riposo settimanale ed annuale dei lavoratori dipendenti (*Parere della I e della IV Commissione*) (2091);

Lima ed altri: Norme sull'orario di lavoro del personale direttivo delle aziende industriali e commerciali di qualunque natura (*Parere della XII Commissione*) (2284);

Pucci di Barsento e Camba: Istituzione dello orario continuato di lavoro (2301);

Pucci di Barsento e Camba: Riduzione a quaranta ore settimanali dell'orario di lavoro ordinario (2314).

Il deputato Sulotto chiede che venga nominato un Comitato ristretto per elaborare il piano di lavoro con cui affrontare provvedimenti di tanta importanza ed attualità. Invita altresì i gruppi a preparare già le conclusioni in materia da presentare al Comitato ristretto.

Il deputato Pucci di Barsento si associa, rilevando la necessità di dare certezza in una materia di notevolissima rilevanza sul piano sociale e su quello economico.

Il Presidente fa presente che al relatore Piccinelli è occorso un incidente che gli ha impedito di essere oggi presente. Nel rivolgergli un augurio di pronto ristabilimento a nome di tutta la Commissione, ritiene che il Comitato ristretto - i cui componenti si riserva di nominare - possa essere convocato quanto prima, non appena il deputato Piccinelli potrà essere disponibile.

Al termine della seduta il deputato Gramigna sollecita il Governo a presentare la preannunciata relazione generale sulla previdenza nonché il disegno di legge per le pensioni degli autoferrotramvieri.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

IGIENE E SANITA (XIV)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1971, ORE 10. — *Presidenza del Presidente GRAZIOSI.*

Proposta d'inchiesta parlamentare:

Orlandi: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle alterazioni dell'ambiente naturale (*Urgenza*) (2827).

La Commissione prosegue l'esame in sede referente della proposta d'inchiesta parlamentare.

Il deputato Alboni chiede alla Commissione di voler valutare, prima di proseguire nell'esame della proposta d'inchiesta, se sia il caso di procedere alla istituzione di una Commissione di inchiesta o se sarebbe invece più opportuno pensare ad una specifica Commissione interparlamentare nel cui ambito utilizzare i risultati delle ricerche già in corso presso l'altro ramo del Parlamento, evitando ogni dispersione di attività e di energie. La preoccupazione del deputato Alboni non è condivisa dai deputati: Cattaneo Petri Giannina, la quale auspica che i lavori della costituenda Commissione di inchiesta si svolgano utilizzando i risultati di ricerche e studi già svolti, ma ritiene che non vi siano rischi di sovrapposizione di attività rispetto alla specifica Commissione del Senato; Andreoni, il quale sottolinea che l'utilità di una Commissione d'inchiesta nasce dai precisi e particolari poteri che a tale tipo di Commissioni sono riconosciuti: poteri che ne fanno uno strumento adatto ad indagare in particolare le cause e i possibili rimedi all'inerzia spesso manifestata dai pubblici poteri in tema di inquinamento dell'ambiente naturale; e Cortese, che sottolinea anch'egli le caratteristiche particolari delle Commissioni d'inchiesta e l'opportunità che il vasto materiale fin qui raccolto possa essere esaminato in modo organico ed unitario in una sede appropriata.

Il deputato Barberi, dopo essersi dichiarato a sua volta favorevole alla costituzione della Commissione d'inchiesta, prospetta l'esigenza che la Commissione inviti nel frattempo i ministeri della sanità e dell'industria affinché sollecitino i medici provinciali ad attuare quelle misure che fin d'ora è possibile adottare.

Il deputato Sisto sottolinea la gravità dei danni arrecati da insediamenti industriali effettuati senza un'adeguata considerazione delle alterazioni producibili nell'ambiente naturale, ricordando una serie di esempi recenti in questo senso, e precisa che a suo giudizio la utilità di un'apposita Commissione d'inchiesta è subordinata, da un lato ad una stretta cooperazione con la specifica Commissione del Senato, e dall'altro lato, al fatto che la Commissione operi proponendosi fin dall'inizio di utilizzare tutti gli strumenti a sua

disposizione per bloccare ogni iniziativa suscettibile di aggravare ulteriormente la situazione.

Il deputato Morelli esprime la sua preoccupazione che non si verifichi per questa ciò che si è verificato per altre Commissioni di inchiesta, e cioè la loro incapacità ad incidere effettivamente sui fenomeni da esse esaminati. Per evitare ciò è necessario creare una Commissione di cui siano precisati adeguatamente i compiti e i tempi di lavoro e che organizzi fin dall'inizio la propria attività in modo da contribuire a porre, subito e seriamente, un freno ai fenomeni d'alterazione dell'ambiente.

Il deputato La Bella, dopo essersi soffermato a ricordare diffusamente le molteplici iniziative di ricerca e di studio, assunte non soltanto nel nostro paese ma anche in sede internazionale per affrontare il problema dell'inquinamento dell'ambiente e tentare una elaborazione di possibili soluzioni, rileva come in concreto tali iniziative non abbiano dato frutti apprezzabili. Ciò non è un caso, se si pensa che la legislazione vigente offre tutta una serie di strumenti che avrebbero consentito di porre un freno ai processi di inquinamento e che non sono stati tuttavia utilizzati dai pubblici poteri. In questa situazione si tratta oltre che di por mano all'applicazione delle leggi vigenti, di modificare opportunamente la proposta di inchiesta in discussione.

Replicando brevemente agli oratori intervenuti il relatore Cucchi rileva che la discussione ha dimostrato l'opportunità di affrontare i problemi derivanti dai processi di alterazione dell'ambiente con una indagine approfondita e attraverso uno strumento come la Commissione d'inchiesta. Dal dibattito è emersa anche l'opportunità di recare alcune modifiche al testo della proposta, in particolare per quanto concerne i tempi di lavoro della Commissione da costituire e l'utilizzazione dei risultati di indagini condotte a livello locale e nazionale; a questo scopo annuncia di aver predisposto una serie di emendamenti all'articolo 2 della proposta.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli.

L'articolo 1, al quale non sono stati presentati emendamenti, è approvato nel testo originario che è del seguente tenore:

ART. 1.

È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle alterazioni dell'ambiente naturale.

L'articolo 2, dopo che la Commissione ha approvato una serie di emendamenti presentati dal relatore Cucchi e dai deputati Venturoli e Andreoni, è approvato nel seguente testo:

ART. 2.

La Commissione presenterà alla Camera dei deputati entro 8 mesi dalla sua costituzione, una relazione:

a) che accerti le principali alterazioni che compromettono l'ambiente naturale;

b) che individui le cause dirette ed indirette di tali alterazioni e, anche sulla scorta delle pubblicazioni scientifiche esistenti, indichi gli effetti che dette alterazioni hanno prodotto e possono ulteriormente produrre, con particolare riguardo agli insediamenti industriali;

c) accerti la validità delle esperienze in corso, in Italia e all'estero, nel quadro delle misure adottate, per annullare le cause dei fenomeni di inquinamento ed i suoi effetti;

d) che proponga l'adozione di interventi legislativi e amministrativi, nonché misure di politica economica, che siano volte a tradurre sul piano operativo l'esigenza di difendere l'ambiente dagli incombenti processi degenerativi;

e) che indichi le forme e i modi più idonei per assicurare il razionale coordinamento delle varie iniziative adottate o in via di adozione, a livello locale, regionale e nazionale.

La Commissione approva quindi successivamente, nel testo originario i successivi articoli 3, 4, 5 e 6 della proposta di inchiesta, ai quali non sono stati presentati emendamenti e che sono del seguente tenore:

ART. 3.

La Commissione potrà presentare alla Camera dei deputati, anche prima della scadenza del termine assegnatole, relazioni parziali, con l'indicazione dei provvedimenti più urgenti.

ART. 4.

La Commissione è composta di quindici membri scelti dal Presidente della Camera dei deputati ed elegge, nel suo seno, il presidente, due vice presidenti e due segretari.

ART. 5.

La Commissione procederà alle indagini ed agli accertamenti con i poteri previsti dal-

l'articolo 82 della Costituzione e potrà avvalersi di esperti e consulenti esterni.

ART. 6.

Le spese per il funzionamento della Commissione saranno a carico del bilancio della Camera dei deputati.

La Commissione approva quindi la proposta di inchiesta nel suo complesso dando mandato al relatore Cucchi di stendere la relazione scritta per l'assemblea.

Il Presidente Graziosi si riserva di nominare il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI**

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1971, ORE 17,20. — *Presidenza del Presidente OLIVA.* — Intervengono il Ministro per l'attuazione delle Regioni Gatto ed il Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Vincelli.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Il presidente Oliva aggiorna la Commissione sui passi da lui compiuti - dopo l'approvazione dell'ordine del giorno nella seduta del 26 maggio - presso il Presidente del Consiglio, il ministro Gaspari ed il ministro per i rapporti con il Parlamento, aggiungendo che si propone di fornire ulteriori ragguagli nella prossima seduta.

Informa quindi dell'avvenuta diramazione alle regioni, da parte del ministro Gaspari, degli schemi di riordinamento del Ministero dei trasporti e di quello dell'industria e commercio, il primo dei quali prevede anche una delega di funzioni alle regioni, delega che occorrerà valutare da un punto di vista sistemico per definire se essa possa disporsi con tale tipo di provvedimento.

Il Ministro Gatto comunica quindi di avere sollecitato la riunione dell'apposito Comitato dei ministri per definire lo schema di decreto relativo al turismo, sul quale esiste ancora disaccordo, mentre in seguito al raggiunto accordo con le Amministrazioni competenti sono stati diramati ieri alle regioni gli schemi di decreti relativi alle fiere e mercati, cave e torbiere, acque minerali e termali, ai musei e biblioteche di enti locali.

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281, DELLO SCHEMA DI DECRETO DELEGATO CONCERNENTE « TRAMVIE E LINEE AUTOMOBILISTICHE DI INTERESSE REGIONALE, NAVIGAZIONE E PORTI LACUALI ».

Il deputato Antonio Mancini, designato estensore del parere, dopo aver premesso alcune considerazioni sull'attualità storico-sistemica dell'articolo 117 della Costituzione, che in alcune materie - egli osserva - si dimostra ancora adeguato, mentre in altre lo è assai meno, rileva che le modalità stabilite dalla legge finanziaria per i previsti trasferimenti (settori organici di materie, uffici come unità organiche esecutive) che pur hanno creato notevoli aspettative nelle Regioni, non potevano tuttavia costituire che un criterio metodologico interno all'ambito dell'articolo 117 della Costituzione e non un principio innovativo capace di espanderlo.

Pertanto - egli prosegue - pur potendosi adottare l'interpretazione estensiva, questa non può spingersi fino al punto di trasformare un sistema di elencazione di competenze su determinate materie in un sistema di competenza generale sulla materia stessa al livello regionale, mentre l'attuazione dell'articolo 118, che può costituire una integrazione della competenza regionale, sembra richiedere la emanazione di una legge apposita, essendo dubbio che il Governo possa delegare funzioni alle regioni in base ad una legge di delega, creando una situazione di deleghe a catena contrarie ai principi generali.

Dopo aver affermato l'opportunità che tutti gli schemi di decreto vengano inviati alle regioni anche quando tale invio non è espressamente previsto, l'oratore afferma che, salvo un certo lavoro di interpretazione e taluni errori, a suo avviso, contenuti in alcuni articoli dello schema in esame, quest'ultimo risponde, nella sua impostazione di fondo, alla lettera ed allo spirito sia dell'articolo 117 della Costituzione sia della norma delegante.

Accennando poi allo schema di riordinamento del Ministero dei trasporti, appena diramato alle regioni, che contiene deleghe di funzioni (come l'altro relativo al Ministero del turismo), si chiede come tali deleghe possano basarsi sulla legge n. 775 del 1970, che non conferisce alcuna delega per l'attuazione dell'articolo 118.

Soffermandosi quindi sui rilievi delle regioni ai singoli articoli dello schema, il relatore dichiara che una interpretazione evolutiva dell'articolo 117 consentirebbe di accogliere la richiesta di ricomprendere tra le

competenze amministrative le metropolitane e le linee sostitutive, anche delle ferrovie dello Stato, a differenza delle ferrovie locali, parte terminale di un sistema unico da mantenere allo Stato. Non è invece possibile, a suo avviso, accogliere il principio generale della competenza a livello regionale su tutta la materia nelle sue connessioni; si presenta poi opportuno — anche se l'interpretazione estensiva sarebbe ardita — aggiungere la navigazione lagunare e fluviale (e porti relativi); non quella marittima locale né quella aerea di interesse regionale, né la gestione dei porti marittimi; appare inoltre accoglibile la soppressione del comma che riserva allo Stato la designazione dei componenti del collegio dei revisori, in quanto le concessioni di contributi in materia dovranno essere riconosciute alle regioni; che il coordinamento da parte delle regioni dell'attività degli enti locali possa essere regolato nelle leggi regionali e non nel decreto delegato e che in materia di decentramento ai minori enti locali resti la potestà di legiferare al Parlamento nazionale; che le funzioni attinenti alla pubblica sicurezza ed alla polizia giudiziaria restino allo Stato; che il decreto non deve occuparsi dei trasporti postali.

L'oratore aggiunge quindi che il potere di coordinamento e di indirizzo va correttamente esercitato secondo quanto stabilito nell'ordine del giorno votato dal Senato il 18 dicembre 1970; che occorre stabilire un termine massimo per la definizione dei procedimenti amministrativi iniziati prima del trasferimento; che il trasferimento integrale, alle dipendenze della regione, degli ispettorati compartimentali per la motorizzazione civile non troverebbe, al momento, rispondenza nel trasferimento delle limitate competenze, onde sembrerebbe soluzione adeguata quella, prospettata dalla regione Veneto, di enucleare la parte dell'ufficio addetta alle questioni trasferite alle regioni.

Accenna quindi ai complessi problemi del trasferimento del personale ed a quello dei capitoli di spesa, la cui completa definizione — egli osserva — non può che essere logicamente successiva alla determinazione delle funzioni trasferite. Il deputato Mancini accenna quindi al problema delle gestioni governative di servizi pubblici di trasporti (che non sono solo quelle dei grandi laghi cui si riferisce lo schema, esistendone altre) affermando che la soluzione deve affrontarsi con provvedimento separato, che si estenda a tutte le aziende similari, onde andrebbe soppresso l'articolo dello schema in argomento. Egli

conclude dichiarando che non può essere presa in considerazione la decorrenza immediata del provvedimento.

Si apre quindi la discussione sull'ampia esposizione del deputato Mancini.

Il deputato Di Primio si sofferma sul pericolo delle incongruenze e contraddizioni che scaturirebbero dall'assenza di un esame congiunto dei riordini e dei trasferimenti, che vanno, peraltro, entrambi sollecitati, in quanto l'inattività delle regioni crea una situazione politica non ulteriormente tollerabile.

Il deputato Caruso propone di procedere nell'esame del decreto di trasferimento (anche se la sua emanazione — egli aggiunge — potrà essere contestuale a quello di riordino), rischiandosi altrimenti di condizionare il trasferimento al riordino, rovesciando la situazione. Pur apprezzando la relazione, dichiara di dissentire su taluni punti nonché sul fatto che si sia sorvolato sui problemi di carattere generale relativi al valore da attribuire alla elencazione delle funzioni trasferite nonché di quelle residue; al contenuto della funzione di indirizzo e di coordinamento; all'approfondimento dei problemi del trasferimento del personale e dei fondi; alla funzione di controllo della Commissione. Egli invita quindi la Commissione a definire il proprio parere sullo schema relativo al riordinamento del Ministero del turismo prima della scadenza del termine ad essa assegnato, che avverrà l'11 luglio, e critica l'assenza di disposizioni sulla delega di funzioni negli schemi sui trasferimenti, che costituivano a suo avviso la sede idonea, in base all'articolo 17 della legge finanziaria regionale.

Il presidente Oliva rileva che la Commissione è incaricata di verificare *in itinere* la retta applicazione della delega, affinché la Costituzione non venga né elusa né superata e riceva piena e integrale applicazione. Sottolinea quindi l'esigenza che la Commissione si pronunci sul punto se i decreti delegati possano o meno contenere deleghe di funzioni, per offrire un elemento di chiarimento anche alle regioni. Aggiunge in proposito di avere ricevuto i presidenti dei consigli regionali assicurando loro che essi saranno consultati unitamente ai presidenti delle giunte nell'eventualità di contatti con le regioni.

Dal canto suo il ministro Gatto chiarisce che in alcuni schemi di sua competenza sono previste deleghe alle regioni e si dichiara convinto che la procedura da lui adottata appare la più aderente alla legge e la più rapida al fine di realizzare entro l'anno i previsti trasferimenti.

Il deputato Venturoli afferma che l'esame della Commissione debba spingersi a ricercare le competenze esistenti nella stessa materia presso altri Ministeri. Ritiene inoltre che occorra considerare il problema del trasporto delle merci ed insiste perché il ministro Gaspari dirami i propri schemi sollecitamente, al fine di decantare la situazione. Conclude chiedendo che si dia corso alla consultazione delle regioni anche per sciogliere i problemi ai quali non è data finora risposta.

Anche il senatore Bonazzi insiste sull'esigenza di configurare un trasferimento orga-

nico di materie ricercando anche tra le competenze degli altri Ministeri nel settore.

Dopo un breve intervento del sottosegretario Vincelli, il presidente Oliva riassume brevemente le questioni sollevate, invitando il sottosegretario per i trasporti ad elaborare, unitamente con il relatore, una soluzione per il problema degli Ispettorati. Resta stabilito che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 30 giugno alle ore 17, per esaminare lo schema sulle circoscrizioni comunali, e giovedì 1° luglio, per proseguire il dibattito iniziato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20.

CONVOCAZIONI

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Giovedì 24 giugno, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

REALE ORONZO ed altri: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (503);

RUFFINI e MARTINI MARIA ELETTA: Riforma del diritto di famiglia (703);

BRIZIOLI: Abrogazione degli articoli 559, 560, 561, 562 e 563 del codice penale riguardanti i reati di adulterio e concubinato (793);

DARIDA: Abrogazione dell'articolo 544 del codice penale (1174);

IOTTI LEONILDE: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (1378);

GUIDI ed altri: Abrogazione delle norme del codice penale concernenti ogni ipotesi di adulterio, i reati di concubinato, omicidio e lesioni a causa di onore, e la causa speciale di estinzione dei delitti contro la libertà sessuale attraverso il matrimonio (1821);

— Relatori: Martini Maria Eletta e Castelli.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Giovedì 24 giugno, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione delle proposte di legge:

LEVI ARIAN GIORGINA ed altri: Modifiche alle norme della legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente i concorsi magistrali e la assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (255);

IANNIELLO: Immissione nei ruoli della scuola primaria degli insegnanti idonei al concorso speciale bandito con ordinanza ministeriale in data 10 settembre 1966, n. 8199/337 giusta legge n. 574 del 27 luglio 1966 (401);

LEVI ARIAN GIORGINA ed altri: Disposizioni concernenti il numero degli alunni per classe nelle scuole statali (447);

MENICACCI e NICOSIA: Occupazione maestri idonei concorso speciale riservato (462);

IOZZELLI: Modifica all'articolo 6 della legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente nuove norme relative ai concorsi magistrali ed all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (629);

NANNINI ed altri: Norme integrative degli articoli 8 e 9 della legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente modifiche alle norme relative ai concorsi magistrali ed all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (659);

BORGHI ed altri: Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente i concorsi magistrali e l'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (1014);

LOBIANCO ed altri: Norme per la sistemazione di insegnanti elementari fuori ruolo di nomina triennale (1578) — (*Parere della V Commissione*);

MANCINI VINCENZO ed altri: Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 574, riguardante i concorsi magistrali e le assunzioni in ruolo, nonché alle norme sul riferimento degli incarichi e supplenze nelle scuole elementari (1745);

FRANCHI ed altri: Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 574, riguardante i concorsi magistrali e l'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (1894);

GIRAUDI ed altri: Sistemazione in ruolo dei maestri elementari mutilati ed invalidi di guerra, idonei all'insegnamento (2618);

— Relatore: Bardotti.

Discussione del disegno di legge:

Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, con sede in Milano, da lire 50 milioni a lire 75 milioni (3063) — Relatore: Moro Dino — (*Parere della V Commissione*).

Seguito della discussione della proposta di legge:

BORGHI ed altri: Norme integrative della legge 25 maggio 1962, n. 545, concernente i concorsi a preside (832) — Relatore: Racchetti — (*Parere della I Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

BORGHI e RAMPA: Trattamento assistenziale e previdenziale del personale impiegatizio e salariato del convitto « Vittoria Colonna » in Fano dell'Ente nazionale di assistenza magistrale (1013) — Relatore: Nannini — (*Parere della II e della XIII Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

MAROCO e BORGHI: Immissione in ruolo degli insegnanti elementari iscritti nel quadro speciale del provveditorato agli studi di Gorizia, di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 120 (1567) — Relatore: Bardotti — (*Parere della V Commissione*).

Seguito della discussione della proposta di legge:

Senatori BLOISE ed altri: Norme per il conferimento degli incarichi di presidenza nelle

scuole e negli istituti di istruzione dell'ordine secondario (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2477) — Relatore: Racchetti.

Discussione delle proposte di legge:

MAROCO e FIORET: Modifiche al regio decreto-legge 18 maggio 1924, n. 848, concernente l'istituzione di posti gratuiti presso il convitto « Dante Alighieri » di Gorizia (2742) — Relatore: Giordano — (*Parere della V Commissione*);

LEVI ARIAN GIORGINA ed altri: Modifica della legge 5 luglio 1964, n. 625, concernente l'ammissione alle scuole secondarie di secondo grado dei licenziati dalle scuole di avviamento professionale e di coloro che abbiano superato gli esami finali della ottava classe postelementare (2876) — Relatore: Bardotti.

VEDOVATO: Modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (2399) — Relatore: Fusaro — (*Parere della VI Commissione*);

ZACCAGNINI ed altri: Finanziamento della Associazione per lo sviluppo delle scienze religiose in Italia (*Urgenza*) (3001) — Relatore: Buzzi — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

IANNIELLO ed altri: Adeguamento dell'assegno ordinario e concessione di un contributo straordinario a favore dell'istituto froebeliano Vittorio Emanuele II di Napoli (2003) — Relatore: Averardi — (*Parere della V Commissione*);

RAUSA ed altri: Modifiche alla legge 27 ottobre 1969, n. 754, sulla sperimentazione degli istituti professionali (2752) — Relatore: Bardotti — (*Parere della V Commissione*);

Senatori SPIGAROLI ed altri: Sospensione dell'applicazione dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, concernente l'abilitazione all'esercizio dell'insegnamento secondario (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3101) — Relatore: Fusaro.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

BELCI ed altri: Modificazioni ed integrazioni della legge 19 luglio 1961, n. 1012, riguardante l'istituzione di scuole con lingua di insegnamento slovena nelle province di Trieste e Gorizia (558);

SKERK ed altri: Istituzione del ruolo ispettivo e del ruolo direttivo per le scuole elementari con lingua di insegnamento slovena di Trieste e Gorizia e istituzione del posto di vice provveditore per le scuole con lingua di insegnamento slovena della regione Friuli-Venezia Giulia (686);

— (Parere della I e della V Commissione)
— Relatore: Rausa.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Giovedì 24 giugno, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame dei disegni e delle proposte di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, concernente ulteriori provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia (3439) — (Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della XI e della XIII Commissione);

Provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia (3410) — (Parere della II, della V, della VI e della XI Commissione).

CUSUMANO ed altri: Modifica dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, concernente provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968 (2428) — (Parere della VI Commissione);

MATTARELLA e CUSUMANO: Estensione delle provvidenze previste dall'articolo 1 del decreto-legge 26 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 1841, al monastero dell'angelo custode - ordine benedettino - di Alcamo (2429) — (Parere della V Commissione);

CUSUMANO: Modifiche ed integrazioni alla legge 5 febbraio 1970, n. 21, concernente provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968 (2987) — (Parere della II, della V, della VI, della XI e della XIII Commissione);

FERRETTI ed altri: Proroga ed integrazione dei benefici previsti dalle norme concernenti provvedimenti a favore delle popolazioni e dei comuni siciliani colpiti dal terremoto del gennaio 1968 (*Urgenza*) (3033) — (Parere della II, della IV, della V, della VI, della XI e della XIII Commissione);

— Relatore: Fioret.

Esame del disegno e delle proposte di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, recante interventi a favore delle popolazioni di Pozzuoli danneggiate in dipendenza del fenomeno del bradisismo (3440) — (Parere della II, della IV, della V, della VI, della VIII, della XII e della XIII Commissione);

LEZZI: Provvedimenti per il risanamento e per la tutela storico-artistica del rione « Terra » di Pozzuoli e istituzione del centro studi per i fenomeni vulcanici dei Campi Flegrei con sede in Napoli (2438) — (Parere della V, della VI e della VIII Commissione);

RICCIO: Provvidenze per Pozzuoli (*Urgenza*) (2691) — (Parere della II, della V, della VI, della VIII, della XII e della XIII Commissione);

— Relatore: de' Cocci.

Esame delle proposte di legge:

ZANIBELLI ed altri: Ampliamento e nuove norme del programma di costruzione di case per i lavoratori agricoli dipendenti di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676 (1120) — (Parere della I, della IV, della V, della VI e della XI Commissione);

BONOMI ed altri: Estensione ai lavoratori agricoli autonomi delle provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con la legge 12 marzo 1968, n. 260, recante norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti (1443) — (Parere della V, della VI e della XI Commissione).

Senatori ZUGNO ed altri: Estensione ai lavoratori agricoli autonomi delle provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con la legge 12 marzo 1968, n. 260, recante norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti (*Approvato dal Senato*) (1492) — (Parere della V, della VI e della XI Commissione);

BARDELLI ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti (2445) — (Parere della I, della IV, della V, della VI e della XI Commissione);

ZANIBELLI ed altri: Estensione ai lavoratori residenti nei comuni o centri rurali delle provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, concernente norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti e

successive integrazioni e modificazioni (*Urgenza*) (2675) — (*Parere della IV, della V, della VI e della XI Commissione*);

— Relatore: Carra.

XII COMMISSIONE PERMANENTE (Industria)

Giovedì 24 giugno, ore 16,30.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sul disegno di legge:

Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (3332) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Merenda.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Aumento del contributo statale all'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (ENAPI) ed alla Mostra-mercato nazionale dell'artigianato in Firenze (3317) — Relatore: Merenda — (*Parere della V Commissione*).

Seguito della discussione della proposta di legge:

Senatore ZACCARI: Estensione delle norme previste dalla legge 25 marzo 1959, n. 125, al commercio all'ingrosso dei prodotti floreali (*Approvata dal Senato*) (2795) — Relatore: Scianatico — (*Parere della I, della II e della V Commissione*).

XIII COMMISSIONE PERMANENTE (Lavoro)

Giovedì 24 giugno, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Concessione di un contributo annuo a carico dello Stato in favore dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare per il triennio 1970-1972 (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) — Relatore: Boffardi Ines — (*Parere della V e della X Commissione*).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sui fenomeni di criminalità in Sardegna.

Giovedì 24 giugno, ore 10.

Discussione dei primi cinque capitoli dello schema di relazione generale.

(*Presso il Senato della Repubblica*).

COMMISSIONI RIUNITE IV (Giustizia) e XIII (Lavoro)

Venerdì 25 giugno, ore 9.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

Modificazioni alle norme del codice di procedura civile concernenti le controversie di lavoro (524);

CACCIATORE ed altri: Modificazioni alle norme del codice di procedura civile in materia di controversie individuali del lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria (*Urgenza*) (903) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

COCCIA ed altri: Modificazioni alle norme del codice di procedura civile concernenti le controversie di lavoro e le controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria (966) — (*Parere della I, V e della VI Commissione*);

ALLOCCA e BERNARDI: Modifica al terzo comma dell'articolo 75 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario (1423);

GIRARDIN ed altri: Modifica alla legge 2 aprile 1958, n. 319, concernente l'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro (1729) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

CACCIATORE ed altri: Esenzione dal pagamento di imposte, tasse, diritti e contributi nelle controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria (3010) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

— Relatori: per la IV Commissione Musotto e Lospinoso Severini; per la XIII Commissione Gunnella.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Mercoledì 30 giugno, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

CARUSO ed altri: Integrazione della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per la copertura dei posti di nuova istituzione presso alcune amministrazioni dello Stato (3192);

COSSIGA: Integrazione della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per la copertura dei posti di nuova istituzione presso alcune amministrazioni dello Stato (3222);

— Relatore: Galloni.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine (2933) — Relatore: Bressani — (*Parere della II, della IV, della V, della XI e della XIV Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

PALMIOTTI: Interpretazione autentica della legge 28 ottobre 1970, n. 777, concernente la autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle amministrazioni finanziarie (3023) — Relatore: Di Primio — (*Parere della V e della VI Commissione*).

Seguito della discussione delle proposte di legge:

VILLA ed altri: Norme interpretative della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati (2833);

Senatori CALEFFI ed altri: Norme di applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante benefici a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (3148);

DI PRIMIO ed altri: Norme contenenti interpretazione autentica degli articoli 4 e 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, recepita nell'articolo unico della legge 2 dicembre 1969, n. 997, e nuove disposizioni in materia di concorsi per impieghi statali a favore dei perseguitati politici e razziali (3049);

ROBERTI e PAZZAGLIA: Estensione dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati, anche agli ex deportati ed internati civili (3094);

— Relatore: Tozzi Condivi — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame della proposta di legge:

CIAMPAGLIA: Interpretazione autentica dell'articolo 33 della legge 19 luglio 1962, n. 959, sulla revisione dei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria (681) — Relatore: Nucci — (*Parere della V e della VI Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

BALLARDINI: Revisione delle circoscrizioni dei collegi della regione Trentino-Alto Adige per la elezione del Senato della Repubblica (3191) — Relatore: Bressani;

BALLARDINI ed altri: Norme di coordinamento fra le funzioni statali e quelle delle province autonome di Bolzano e Trento in materia di scuole materne (2145) — Relatore: Bressani — (*Parere della V e della VIII Commissione*).

Proposta di legge:

ZACCAGNINI: Trattenimento in servizio del personale della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti (3374) — Relatore: Bressani — (*Parere della V e della VIII Commissione*).

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sul disegno di legge:

Ordinamento penitenziario (3209) — (*Parere alla IV Commissione*) — Relatore: Riccio.

Parere sulle proposte di legge:

IMPERIALE ed altri: Provvedimenti per la sistemazione a ruolo degli operai stagionali delle agenzie e manifatture dei monopoli di Stato (2635);

CIAMPAGLIA: Modifica alla legge 30 maggio 1970, n. 361, concernente il passaggio in ruolo degli operai stagionali occupati presso le agenzie e manifatture dei Monopoli di Stato (3158);

Senatori BARTOLOMEI e ZUGNO: Modifiche alla legge 30 maggio 1970, n. 361, recante pas-

saggio in ruolo degli operai stagionali occupati presso le agenzie e Manifatture dei Monopoli di Stato (*Approvata dalla V Commissione del Senato*) (3355);

— (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Nucci;

AMODIO: Norme integrative della legge 16 febbraio 1967, n. 14, concernente la disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (2427) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Ianniello.

Parere sulle proposte di legge:

NOVELLA ed altri: Piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato (796);

STORTI ed altri: Piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato (805);

POLOTTI ed altri: Piano quinquennale per la istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato (982);

ZANTI TONDI CARMEN ed altri: Nuove norme per l'assistenza alla maternità e alla prima infanzia e sviluppo degli asili-nido (1816);

— (*Parere alla II e alla XIV Commissione*) — Relatore: Bressani.

Parere sulla proposta di legge:

Senatore ZACCARI: Estensione delle norme previste dalla legge 25 marzo 1959, n. 125, al commercio all'ingrosso dei prodotti floreali (*Approvata dal Senato*) (2795) — (*Parere alla XII Commissione*) — Relatore: Bressani.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e Partecipazioni statali)

Mercoledì 30 giugno, ore 17.

Comunicazioni del Ministro del bilancio e della programmazione economica sull'attuale situazione congiunturale.

Comitato partecipazioni statali.

Mercoledì 30 giugno, ore 10.

Audizione del professor Petrilli, presidente dell'IRI.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Mercoledì 30 giugno, ore 11.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

LEVI ARIAN GIORGINA ed altri: Modifiche alle norme della legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente i concorsi magistrali e la assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (255);

IANNIELLO: Immissione nei ruoli della scuola primaria degli insegnanti idonei al concorso speciale bandito con ordinanza ministeriale in data 10 settembre 1966, n. 8199/337 giusta legge n. 574 del 27 luglio 1966 (401);

LEVI ARIAN GIORGINA ed altri: Disposizioni concernenti il numero degli alunni per classe nelle scuole statali (447);

MENICACCI e NICOSIA: Occupazione maestri idonei concorso speciale riservato (462);

IOZZELLI: Modifica all'articolo 6 della legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente nuove norme relative ai concorsi magistrali ed all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (629);

NANNINI ed altri: Norme integrative degli articoli 8 e 9 della legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente modifiche alle norme relative ai concorsi magistrali ed all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (659);

BORGHINI ed altri: Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente i concorsi magistrali e l'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (1014);

LOBIANCO ed altri: Norme per la sistemazione di insegnanti elementari fuori ruolo di nomina triennale (1578) — (*Parere della V Commissione*);

MANCINI VINCENZO ed altri: Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 574, riguardante i concorsi magistrali e le assunzioni in ruolo, nonché alle norme sul riferimento degli incarichi e supplenze nelle scuole elementari (1745);

FRANCHI ed altri: Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 574, riguardante i concorsi magistrali e l'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (1894);

GIRAUDI ed altri: Sistemazione in ruolo dei maestri elementari mutilati ed invalidi di guerra, idonei all'insegnamento (2618);

— Relatore: Bardotti.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Mercoledì 30 giugno, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione delle proposte di legge:

MAGGIONI: Obbligo dell'iscrizione del gruppo sanguigno nei documenti di identità (2426);

BOFFARDI INES: Obbligatorietà dell'iscrizione del gruppo sanguigno di appartenenza sulle patenti di guida e sui documenti di riconoscimento (2975);

— Relatore: Urso — (*Parere della II, della IV e della X Commissione*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Tutela delle attività sportive (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (3238) — Relatore: De Maria — (*Parere della II, della IV e della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

VENTUROLI ed altri: Modifiche dell'articolo 12 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, concernente gli enti ospedalieri e l'assistenza ospedaliera (2415) — Relatore: Cortese — (*Parere della I Commissione*) (2415).

COMMISSIONE INQUIRENTE per i procedimenti di accusa.

Giovedì 1° luglio, ore 16,30.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e partecipazioni statali)

Giovedì 1° luglio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno di legge:

Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (3332) — (*Parere della XII Commissione*) — Relatore: Compagna.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e Tesoro)

Giovedì 1° luglio, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione dei disegni di legge:

Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei comuni e delle province deficitarie (*Modificato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2966-B) — Relatore: Patrini — (*Parere della I e della II Commissione*);

Modifiche agli articoli 4 - secondo, terzo e quarto comma - e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, in materia di compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici in pubblici concorsi (*Modificato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1730-B) — Relatore: Beccaria — (*Parere della V Commissione*).

Discussione delle proposte di legge:

LAFORGIA ed altri: Modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, concernenti provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione (2440) — Relatore: Laforgia — (*Parere della I, della V e della XII Commissione*);

Senatori CIPELLINI e ALBERTINI: Limite di età per l'esercizio della professione di agente di cambio (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (3246) — Relatore: Lepre — (*Parere della IV Commissione*);

BONIFAZI ed altri: Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con le agevolazioni fiscali e con il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi ai sensi del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni (2994) — Relatore: Perdonà.

IN SEDE REFERENTE.

Esame della proposta di legge:

Senatori ZUGNO ed altri: Norme relative all'applicazione agli atti di compravendita di terreni stipulati tra parenti fino al terzo grado dei benefici fiscali previsti dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive integrazioni e

modificazioni (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (2872) — Relatore: Botta — (*Parere della V Commissione*).

V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio e Partecipazioni Statali)

Giovedì 8 luglio, ore 10.

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI SUL PIANO MINERARIO.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 23.